



Attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	435	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	
Norma di delega:	Articoli 1 e 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91	
Numero di articoli:	29	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	7 agosto 2026	7 agosto 2026
annuncio:	31 agosto 2026	9 settembre 2026
assegnazione:	10 agosto 2026	10 agosto 2026
termine per l'espressione del parere:	19 settembre 2026	19 settembre 2026
Commissione competente :	Senato - 8 ^a Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica	VIII Ambiente
Rilievi di altre Commissioni :	Senato - 5 ^a Programmazione economica, bilancio, Senato - 4 ^a Politiche dell'Unione europea	V Bilancio, XIV Unione Europea

Premessa

La direttiva (UE) 2024/2881

La direttiva (UE) 2024/2881 – come evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema in esame, che richiama il terzo e il quarto considerando della direttiva in questione – rappresenta "un significativo aggiornamento del quadro normativo europeo in materia di qualità dell'aria"; essa sostituisce le direttive precedenti "integrando alla luce delle nuove evidenze scientifiche sugli effetti dell'inquinamento atmosferico, degli orientamenti aggiornati dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché degli obiettivi fissati dal Green Deal europeo e dal Piano d'azione per l'inquinamento zero. In tale contesto, la Commissione europea ha evidenziato la necessità di allineare progressivamente gli standard dell'Unione ai livelli guida dell'OMS, con l'obiettivo di ridurre entro il 2030 l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute di oltre il 55% e di conseguire, entro il 2050, un livello di inquinamento non più considerato nocivo per la salute umana e per gli ecosistemi. Al fine di perseguire tale scopo la Commissione europea si è riservata nella direttiva (UE) 2024/2881 il potere di adottare aggiornamenti periodici della stessa, entro il 2030 e successivamente ogni 5 anni, nel caso in cui evidenze scientifiche confermino che le norme applicabili in materia di qualità dell'aria non sono più adeguate a conseguire gli obiettivi da perseguire".

Come anticipato poc'anzi, la [direttiva \(UE\) 2024/2881](#) sostituisce le direttive precedenti. Per la precisione, essa riscrive e riunisce in un solo testo le disposizioni recate:

- dalla direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (recepita nell'ordinamento nazionale con il [D.Lgs. 155/2010](#));
- e dalla direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (recepita dall'Italia con il [D.Lgs. 3 agosto 2007, n. 152](#)).

In virtù di tale riscrittura, **le direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE sono abrogate** a decorrere dal giorno successivo al termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva in esame.

Il termine per il recepimento della direttiva è fissato all'**11 dicembre 2026**.

L'**obiettivo** principale della direttiva (enunciato dall'art. 1) è il conseguimento dell'**inquinamento zero**, "in modo che la qualità dell'aria all'interno dell'Unione sia progressivamente migliorata fino al raggiungimento di livelli non più considerati nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali e la biodiversità (...) contribuendo in tal modo a creare un **ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050**". A tal fine la direttiva stabilisce disposizioni relative a:

- la definizione e la fissazione di parametri di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;
- la definizione di metodi e criteri comuni per valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri;
- il monitoraggio della qualità dell'aria ambiente attuale e delle tendenze a lungo termine così come degli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell'aria ambiente;
- il mantenimento della qualità dell'aria ambiente, laddove sia buona, e il suo miglioramento negli altri casi.

La direttiva precisa che i succitati **parametri di qualità dell'aria** (valori-limite, valori-obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine), che figurano nell'**allegato I**, sono riesaminati periodicamente in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

In linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE, la direttiva in esame prevede (all'art. 6) la zonizzazione del territorio e dispone (all'art. 8) che in tutte le zone classificate come al di sopra delle soglie di valutazione stabilite per gli inquinanti di cui all'articolo 7 – in base al quale le **soglie di valutazione** indicate nell'**allegato II** si applicano al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, al particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), al benzene, al monossido di carbonio, all'arsenico, al cadmio, al piombo, al nichel, al benzo(a)pirene e all'ozono nell'aria ambiente – la qualità dell'aria ambiente è valutata tramite misurazioni in siti fissi".

Una rilevante novità in tema di monitoraggio è introdotta dall'art. 10, che prevede, per gli Stati membri di maggiori dimensioni (come l'Italia), l'obbligo di istituire i seguenti **super-siti di monitoraggio**:

- almeno un super-sito ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano;
- almeno un super-sito ogni 100.000 km² in un sito di fondo rurale.

Altra importante novità recata dalla direttiva è l'introduzione di **valori-limite più severi da rispettare entro il 2030**. Per la precisione, la direttiva prevede (all'allegato I) che:

- entro l'11 dicembre 2026 (termine per il recepimento della direttiva stessa) i valori limite da rispettare sono analoghi a quelli previsti dalle precedenti direttive;
- a partire dal 1° gennaio 2030 si applicano valori-limite più severi. In particolare sono dimezzati i valori-limite relativi alle medie annuali e del 60% il valore-limite previsto per il PM_{2,5}, il cui valore-limite relativo alla media annuale scende da 25 µg/m³ a 10 µg/m³. Inoltre i valori-limite giornalieri, attualmente previsti solo per il PM₁₀ (per il quale viene effettuata una riduzione da 50 µg/m³ a 45 µg/m³) e per l'SO₂ (per il quale il limite giornaliero è ridotto da 125 a 50 µg/m³), sono previsti dalla direttiva in esame anche per altri inquinanti, in particolare per il PM_{2,5} e il biossido di azoto (NO₂).

Si fa notare che i nuovi valori-limite, rispetto a quelli finora previsti, sono maggiormente allineati agli orientamenti dell'OMS sulla qualità dell'aria, benché "ancora leggermente più alti dei valori di riferimento dell'OMS" (v. [nota web ISPRA del 16 ottobre 2024](#)). Si ricorda infatti che le "**Linee guida globali OMS sulla qualità dell'aria**" (v. [documento di sintesi](#)), emanate nel 2021, prevedono, ad esempio, limiti (per la media annuale) di 5 µg/m³ per il PM_{2,5} e di 10 µg/m³ per l'NO₂. Tali valori sono esattamente la metà rispetto a quelli previsti dalla direttiva in esame.

Degne di nota anche le disposizioni recate dall'art. 18, che consente la **proroga del termine per il conseguimento di determinati valori-limite**. Tale articolo prevede infatti che, se in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per il particolato (PM₁₀ e PM_{2,5}), il biossido di azoto, il benzene o il benzo(a)pirene entro il 1° gennaio 2030, allora gli Stati membri possono prorogare tale termine per la zona in questione di un periodo giustificato da una tabella di marcia per la qualità dell'aria (e purché siano soddisfatte alcune condizioni indicate dal medesimo articolo) **fino al:**

a) **1° gennaio 2040**, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall'apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento; oppure

b) **1° gennaio 2035** (termine prorogabile di ulteriori due anni), se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell'impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell'aria, i valori-limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento.

L'articolo 19 disciplina l'adozione di **piani per la qualità dell'aria**. In particolare tale articolo dispone (al paragrafo 1) che, se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore-limite o un valore-obiettivo qualsiasi fissato nella sezione 1 dell'allegato I (che riporta i valori-limite per la protezione della salute umana da rispettare entro l'11 dicembre 2026 e quelli da raggiungere entro il 1° gennaio 2030), allora gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell'aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore-limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a 4 anni dalla fine dell'anno in cui è stato registrato il primo superamento. Tali piani per la qualità dell'aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro 2 anni dall'anno in cui si è registrato il superamento di un valore-limite o di un valore-obiettivo.

Una rilevante novità prevista dall'articolo 19 è la previsione, al fine di aumentare l'efficacia dei piani per la qualità dell'aria, di **tabelle di marcia**. In particolare il paragrafo 4 dispone che, se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona o in un'unità territoriale i livelli di inquinanti superano uno qualsiasi dei valori-limite o dei valori-obiettivo da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, allora gli Stati membri predispongono una tabella di marcia per la qualità dell'aria affinché l'inquinante in questione raggiunga i relativi valori-limite o valori-obiettivo entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia per la qualità dell'aria sono predisposte quanto prima e comunque entro 2 anni dall'anno in cui si è registrato il superamento.

L'articolo 20 (in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/50/CE) prevede invece, nelle zone in cui sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme (previste dall'allegato I, sezione 4), l'adozione di **piani d'azione a breve termine** contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare per ridurre il rischio o la durata del superamento.

Degne di nota sono inoltre, in quanto innovative, le disposizioni recate dagli articoli 27 e 28 che disciplinano, rispettivamente, l'accesso alla giustizia e il **risarcimento dei danni alla salute umana**. In particolare l'art. 28, paragrafo 1, dispone che gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui salute subisce un danno a causa di una violazione delle norme relative ai piani o tabelle di marcia, commessa intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno.

La relazione illustrativa dello schema in esame sottolinea infine che, nel complesso, "la direttiva conferma la particolare complessità tecnica che la caratterizza, e per questo la Commissione europea, al fine di garantire un approccio uniforme e armonizzato su tutto il territorio dell'Unione, su temi quali, le applicazioni di modellizzazione, la determinazione delle aree di rappresentatività delle stazioni, il *reporting*, la dimostrazione e detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali e la determinazione dei contributi derivanti dalla risospensione del particolato a seguito della sabbatura o salatura delle strade nella stagione invernale, prevede l'emanazione entro tempistiche prestabilite (giugno o dicembre 2026), di appositi atti di esecuzione. Nelle previgenti direttive la definizione di alcuni di questi aspetti era stata rimandata alla definizione di linee guide europee. Questa variazione di passo risponde alla volontà del legislatore comunitario di contribuire a perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione dei metodi e dei criteri per la valutazione della qualità dell'aria in uso da parte degli Stati con atti più vincolanti".

La norma di delega

La delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 è recata dalla [legge 13 giugno 2025, n. 91](#) (legge di delegazione europea 2024). In particolare l'art. 12 di tale legge dispone che, nell'esercizio di tale delega, il Governo osserva – oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea") – anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

a) assicurare la **sinergia tra le azioni** relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni **relative a settori diversi** che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di **coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione** in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo **sedì e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento** di un'azione condivisa, a livello territoriale e nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la **sinergia tra le misure di risanamento** della qualità dell'aria ambiente **adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali**, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) **assegnare all'ISPRA** (Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale), nell'ambito del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione Ambientale (SNPA), le **funzioni relative all'attuazione**, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **degli obblighi** della direttiva in materia di **preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea**;

d) introdurre misure di **semplificazione**, nella misura ammessa dalla pertinente normativa europea, in relazione alle **procedure amministrative propedeutiche** alla predisposizione e all'adozione **dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria**;

e) prevedere, ad integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una **prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor**, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

Riguardo a tale ultimo criterio di delega, la relazione illustrativa dello schema in esame sottolinea che tale criterio è stato rispettato mediante l'inserimento, nello schema di cui trattasi, di un titolo specifico sull'inquinamento indoor. La

stessa relazione evidenzia che "la direttiva europea sulla qualità dell'aria si concentra prevalentemente sull'ambiente esterno, mentre le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo in ambienti chiusi (abitazioni, scuole, uffici). Questo crea un evidente squilibrio: si regolano in modo dettagliato gli inquinanti outdoor, ma si lascia scoperta una parte fondamentale dell'esposizione reale della popolazione. Un titolo dedicato all'inquinamento indoor è servito quindi a colmare questa lacuna" e, inoltre, che "l'inquinamento indoor è strettamente connesso a quello esterno, ma presenta anche fonti specifiche (materiali da costruzione, prodotti per la pulizia, sistemi di riscaldamento, ventilazione inadeguata). Senza un inquadramento normativo esplicito, queste fonti rischiano di non essere adeguatamente considerate nelle politiche di prevenzione e controllo. Integrare un titolo dedicato all'inquinamento indoor nel recepimento della direttiva consente di rafforzare l'approccio preventivo, in linea con il principio di precauzione e con gli obiettivi di protezione della salute umana". La medesima relazione sottolinea altresì che "benché il d.lgs. 81/2008 fornisca indicazioni riguardo alla qualità dell'aria nei luoghi di lavoro, non contiene criteri e metodi di valutazione per gli ambienti indoor, né impone il rispetto di specifici valori di riferimento".

Si ricorda, in proposito, che seppur non esista una normativa quadro nazionale in materia di inquinamento *indoor*, esistono però molteplici norme tecniche finalizzate al contenimento dell'inquinamento negli ambienti chiusi (quali ad esempio le norme tecniche sugli impianti aerulici). Si ricordano altresì le [Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati](#) (approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nel settembre 2001) e le disposizioni del [D.Lgs. 81/2008](#) in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriori riferimenti sono indicati nel capitolo "[Riferimenti tecnici e normativi](#)" del rapporto "Qualità dell'aria indoor: minimizzazione degli agenti inquinanti con particolare attenzione al gas radon", pubblicato dall'ISPRA nel 2024. In relazione alle disposizioni del d.lgs. 81/2008, infine, è utile ricordare quanto evidenziato nei documenti acquisiti nell'ambito delle audizioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. In particolare, nel [documento consegnato da SIIAQ](#) (Società Italiana Indoor Air Quality) viene sottolineato che "è necessario apportare una concreta armonizzazione, revisione, aggiornamento e ampliamento su specifici aspetti anche alla nuova proposta di Direttiva europea sulla qualità dell'aria e contemporaneamente al DLgs 81/2008 s.m.i., che tuttora risulta non esaustivo e carente al riguardo di idonei riferimenti per gli ambienti indoor (es. sia come definizioni, sia come metodologie di rilevamento e misura, sia come concentrazioni di riferimento sui principali inquinanti), coerentemente con quelle che sono le indicazioni già prodotte dalla OMS, che tenga conto del tipo di attività svolta nei diversi ambienti indoor, della vulnerabilità e sensibilità della popolazione e dei lavoratori, dei livelli di concentrazione degli inquinanti chimici e biologici e infine dei livelli di esposizione".

Si fa inoltre notare che il **termine per l'esercizio della delega** in questione – ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 31 della legge 234/2012 (recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"), che si applicano in virtù del richiamo previsto dall'art. 1, comma 1, della succitata legge 91/2025 – scade l'**11 novembre 2026**.

Il comma 1 dell'art. 31 citato dispone, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, che il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Nel caso in questione tale termine è scaduto l'11 agosto 2026, dato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 è fissato all'11 dicembre 2026.

Il successivo comma 3 dispone, tra l'altro, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada successivamente alla scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Nel caso in questione, quindi, prorogando di tre mesi il termine dell'11 agosto 2026 si ottiene il termine dell'11 novembre 2026.

Procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria (a cura del Servizio per i Rapporti con l'UE)

Per il **mancato rispetto** della [direttiva](#) 2008/50/CE sulla **qualità dell'aria** sono attualmente pendenti nei confronti dell'Italia **quattro procedure di infrazione** (procedure n. 2025/2187; n. 2020/2299; n. 2015/2043; n. 2014/2147).

L'ultima procedura aperta, ovvero la **n. 2025/2187**, è stata avviata dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora dell'11 dicembre 2025. Le criticità riscontrate dalla Commissione sono riportate in sintesi nel relativo [comunicato stampa](#) e afferiscono al **superamento**, per diversi anni, dei **valori limite fissati per il biossido di azoto (NO₂)** negli agglomerati di **Napoli** e **Palermo**. Allo stesso tempo viene contestata anche l'**inadeguatezza dei piani per la qualità dell'aria** adottati ai fini di giungere ad una situazione di conformità in un breve lasso di tempo.

La procedura **n. 2020/2299**, avviata il 30 ottobre 2020, riguarda invece il **superamento dei valori limite per il materiale particolato (PM_{2,5})** in diverse **zone della valle del Po** e la **mancata predisposizione** da parte dell'Italia di **misure sufficienti** a contenere il periodo di non conformità nel più breve tempo possibile.

Le criticità riscontrate in questo senso dalla Commissione, riportate in sintesi anche nel relativo [comunicato stampa](#), sono state riferite nella [relazione semestrale](#) al Parlamento e alla Corte dei conti sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'UE presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15 della legge 234 del 2012 e aggiornata al II semestre 2024.

Nella relazione si riferisce che al 1° gennaio 2015 in Italia diverse aree presentavano **livelli di PM_{2,5} superiori il valore limite** di 25 microgrammi per metro cubo, in **violazione** quindi dell'**articolo 16** e del **punto E dell'allegato XIV** della direttiva, che individuano questa data come termine a partire dal quale tale

valore limite non deve essere superato dagli Stati membri in nessuna zona o agglomerato. Inoltre, alla data di invio della lettera di messa in mora, e quindi ben oltre questo termine, i livelli effettivi di PM_{2,5} risultavano ancora sopra il valore limite nelle aree seguenti: **"Zona A-pianura ad elevata urbanizzazione"**; **"Zona B-pianura"**, **"Agglomerato di Venezia"**; **"Agglomerato di Padova"**.

Oltre alla violazione dell'articolo 16 e del punto E dell'allegato XIV è stata ravvisata altresì dalla Commissione una violazione dell'**articolo 23** della direttiva, in quanto da diversi elementi si evincerebbe la mancata predisposizione, a partire dal 1° gennaio 2015, di piani per la qualità dell'aria effettivamente adeguati a regolarizzare nel più breve tempo possibile le situazioni non a norma.

Secondo quanto riportato dalla relazione, tali elementi includono, oltre all'oggettiva e continuativa presenza di concentrazioni di PM_{2,5} oltre il valore limite, il fatto che il **piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria italiano del 2019** sia carente di una stima del probabile impatto sull'inquinamento degli interventi in esso prospettati. In aggiunta:

- il **piano per la qualità dell'aria per la regione Lombardia** prevede che le concentrazioni di PM_{2,5} saranno messe a norma solo nel 2026 e, pertanto, non nel più breve tempo possibile;
- lo stesso piano per la regione Lombardia ha indicato, per la "Zona B – pianura", misure di risparmio energetico troppo aleatorie e procrastinate il rispetto dei valori limite al 2025;
- il **piano regionale del 2016 per la qualità dell'aria della regione Veneto**, circa l'"Agglomerato di Venezia" e l'"Agglomerato di Padova", non offre alcuna proiezione di stima dell'impatto delle misure proposte sulla riduzione delle emissioni, né indica l'anno di previsione del rispetto delle soglie.

Nell'ambito della procedura di infrazione n. **2015/2043** la Corte di Giustizia dell'UE, con [sentenza](#) del 12 maggio 2022 emessa ai sensi dell'[articolo 258 del TFUE](#), ha riconosciuto l'**inadempimento dell'Italia** per violazione della medesima direttiva con particolare riferimento al **superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto (NO₂)** che avrebbero dovuto essere rispettati già nel 2010. In particolare gli obblighi violati riguardano:

- l'articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XI, in quanto si è verificato un continuo e sistematico superamento del valore limite annuale della concentrazione di NO₂ nelle seguenti aree: a) dal 2010 fino al 2018 incluso, negli **agglomerati di Torino, di Milano, di Bergamo, di Brescia, di Firenze e di Roma**, nonché nel **Comune di Genova**; b) nel biennio 2010-2012 e poi dal 2014 fino al 2018 incluso, nell'**agglomerato di Catania**; c) dal 2010 fino al 2017 incluso, nella **"zona A – pianura ad elevata urbanizzazione"**; d) nel biennio 2010-2012 e, in seguito, dal 2014 fino al 2017 incluso, nelle **zone industriali**;
- l'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato XV, punto A, in quanto dall'11 giugno 2010 l'**Italia non ha adottato**, nei suoi piani per la qualità dell'aria, **misure appropriate** a riportare nel più breve tempo possibile i valori effettivi delle concentrazioni di NO₂ entro i massimali previsti dalla direttiva.

Infine il 13 marzo 2024, nell'ambito della procedura n. **2014/2147**, la Commissione ha [contestato](#) all'Italia, con **lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 TFUE**, di non avere ancora dato attuazione alla [sentenza](#) del 10 novembre 2020, con la quale la Corte di giustizia dell'UE ha dichiarato l'Italia inadempiente agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI, nonché dall'articolo 23 della direttiva.

In caso di continua mancata ottemperanza alla sentenza, la Commissione europea potrebbe deferire l'Italia alla Corte di giustizia per chiederne la condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'[art. 260 del TFUE](#).

Nella già menzionata relazione del Ministro dell'economia e delle finanze si precisano le ragioni alla base della decisione della Commissione europea di inviare la lettera di messa in mora in questione.

La Commissione in primo luogo ha constatato che l'Italia continua a violare l'articolo 13, mantenendo, dopo circa tre anni dalla sentenza, in 24 delle 27 zone individuate nella sentenza medesima e in una delle 10 zone di cui alla sentenza stessa, rispettivamente **concentrazioni medie giornaliere di PM₁₀** e **concentrazioni medie annue di PM₁₀ superiori alle soglie** fissate della medesima direttiva. La Commissione ha osservato inoltre che l'Italia continua a violare anche l'articolo 23 **non avendo adottato misure adeguate** a riportare i livelli delle PM₁₀, nel più breve tempo possibile al di sotto dei valori stabiliti.

A sostegno di tali conclusioni, la Commissione adduce il fatto per cui i livelli di PM₁₀ siano rimasti al di sopra dei massimali consentiti, circostanza che, come già affermato dalla Corte di giustizia dell'UE, costituisce prova evidente della non efficacia dei piani di azione. Al riguardo essa sottolinea anche che:

- tra le regioni le quali, a seguito della sentenza, avrebbero dovuto implementare i loro piani regionali a contrasto dell'inquinamento da PM₁₀, solo il Lazio e la Campania hanno presentato piani di gestione aggiornati;
- diversi piani di gestione regionali non riportano, o non riportano chiaramente, alcuni elementi che dovevano esservi obbligatoriamente menzionati, come il termine previsto per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il calendario di attuazione dei provvedimenti e dei progetti adottati, la stima

- della superficie inquinata e della popolazione esposta all'inquinamento o la descrizione delle tecniche utilizzate per la valutazione;
- diversi piani di gestione regionali non sono sufficientemente dettagliati, ma troppo generici e approssimativi;
 - in diversi casi, le misure previste dai piani regionali, dopo la sentenza, sono rimaste semplicemente programmate, ma non hanno ricevuto attuazione o ne hanno ricevuto una tardiva e comunque non immediata;
 - alcune delle misure indicate nei piani di gestione regionali, pur essendo sicuramente opportune dal punto di vista ambientale, non avrebbero una diretta e specifica incidenza, o perlomeno un'incidenza significativa, sulla riduzione delle concentrazioni di PM₁₀ nell'aria;
 - le misure a base volontaria, cioè quelle la cui applicazione da parte degli operatori è subordinata all'erogazione di incentivi in favore degli stessi, non sono efficaci quanto quelle a base coercitiva;
 - dovrebbe essere attentamente monitorata attraverso numerosi controlli da parte delle istituzioni l'attuazione delle misure coercitive.

Contenuto

Lo schema in esame si compone di **29 articoli, 17 allegati e 2 appendici** destinate – come evidenziato dalla relazione illustrativa – "a definire aspetti strettamente tecnici delle attività di valutazione e gestione della qualità dell'aria".

L'articolato è suddiviso in tre titoli:

- il **titolo I**, costituito dagli articoli 1-24, reca le disposizioni relative all'**aria ambiente outdoor**, che recepiscono quelle previste dall'articolato della direttiva (UE) 2024/2881;
- il **titolo II**, costituito dagli articoli 25 e 26, reca le disposizioni – che non trovano corrispondenza nella citata direttiva – in materia di **qualità dell'aria indoor**;
- il **titolo III**, costituito dagli articoli da 27 a 29, reca le **abrogazioni, le disposizioni transitorie e finali e la clausola di invarianza finanziaria**.

La relazione illustrativa sottolinea che lo schema in esame "è stato predisposto in continuità con l'impianto normativo già delineato dal d.lgs. 155/2010, al fine di recepire la nuova direttiva europea in un'ottica di contenimento degli oneri organizzativi ed amministrativi a carico delle Regioni e delle Province Autonome, in quanto autorità responsabili dell'attuazione della maggior parte delle disposizioni del decreto".

Di seguito viene fornita l'analisi dell'articolato. Del contenuto degli allegati e delle appendici, ove rilevante, viene dato conto nel commento degli articoli in cui sono richiamati.

TITOLO I (Qualità dell'aria ambiente outdoor)

Art. 1 (Principi e finalità)

Il **comma 1** dell'articolo 1 individua le **finalità** del presente decreto che, in attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria volto a:

- a) definire e fissare gli obiettivi di qualità dell'aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana, gli ecosistemi naturali, la biodiversità e l'ambiente;
- b) definire i metodi e i criteri comuni per valutare la qualità dell'aria ambiente;
- c) monitorare la qualità dell'aria attuale, le tendenze a lungo termine, gli effetti delle misure unionali e nazionali sulla qualità dell'aria ambiente;
- d) garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente siano comparabili in tutta l'Unione europea e messe a disposizione del pubblico;
- e) preservare la qualità dell'aria ambiente laddove sia buona e migliorarla negli altri casi;
- f) promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, le loro autorità e organismi competenti nella lotta contro l'inquinamento atmosferico;
- g) contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di riduzione dell'inquinamento;
- h) fissare i parametri di qualità dell'aria, da riesaminare periodicamente in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Gli obiettivi indicati dalle lettere a)-f) corrispondono, nella sostanza, a quelli enunciati dall'articolo 2 della direttiva. L'obiettivo di cui alla lettera a) richiama altresì la tutela degli "ecosistemi naturali e la biodiversità" prevista dall'art. 1, paragrafo 1, della direttiva.

L'obiettivo di cui alla lettera g) richiama, invece, quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva, secondo cui la direttiva medesima "contribuisce inoltre a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione dell'inquinamento". L'obiettivo indicato alla lettera h) ripropone, infine, quanto stabilito dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva che dispone, tra l'altro, che i "parametri di qualità dell'aria, che figurano nell'allegato I, sono riesaminati periodicamente ... in linea con le raccomandazioni dell'OMS".

Il **comma 2**, facendo rinvio all'**allegato I**, individua i **parametri di qualità dell'aria** che lo schema in esame stabilisce per le finalità enunciate dal comma precedente. Nel dettaglio, il comma 2 precisa che il presente decreto stabilisce:

- a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria di biossido di zolfo (SO₂), biossido di azoto (NO₂), benzene (C₆H₆), monossido di carbonio (CO), piombo (Pb), arsenico (As), cadmio (Cd), nichel (Ni), benzo(a)pirene (C₂₀H₁₂), PM_{2,5} e PM₁₀, nell'Allegato I, sezione 1, tabelle 1 e 2, di cui deve essere garantito il rispetto in tutto il territorio nazionale;
- b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria di biossido di zolfo e ossidi di azoto (NOx), nell'Allegato I, sezione 3 da rispettare nelle relative zone;
- c) le soglie di informazione e di allarme di cui all'Allegato I, sezione 4, per le concentrazioni nell'aria di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM_{2,5}, PM₁₀ e ozono (O₃);
- d) l'obbligo di riduzione dell'esposizione media per le concentrazioni nell'aria di PM_{2,5} e biossido di azoto, di cui all'Allegato I, sezione 5, lettera B, calcolato sulla base degli indicatori di esposizione media di cui all'Allegato I, sezione 5, lettera A da rispettare in tutte le unità territoriali di esposizione media;
- e) i valori obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono nell'Allegato I, sezione 2, il cui rispetto deve essere assicurato adottando le misure necessarie che non comportano costi sproporzionati;
- f) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene, stabiliti all'Allegato I, sezione 1, tabella 3.

La relazione illustrativa, nel commentare il rinvio operato all'allegato I, evidenzia che tale allegato "contiene i valori limite, valori obiettivo, livelli critici, soglie di informazione e allarme e obblighi di riduzione dell'esposizione, aggiornando in modo significativo i parametri già vigenti, rendendoli più stringenti".

Il **comma 3** disciplina il **riparto delle funzioni amministrative** relative alla valutazione e alla gestione della qualità dell'aria, stabilendo che le stesse competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito "province autonome") e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.

Il **comma 4** dispone che Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) può avvalersi, nei modi e per le finalità previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Le disposizioni recate dai commi 3 e 4, che intervengono sulle attribuzioni di organi nazionali, non trovano corrispondenza nella direttiva. Tali disposizioni riproducono fedelmente quanto già previsto dalla vigente disciplina nazionale (art. 1, comma 5, del D.Lgs. 155/2010).

In base al **comma 5** – ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, comma 4, lettera h), della direttiva – il **MASE**, uditi i rappresentanti delle regioni in sede di Coordinamento di cui all'articolo 3 del presente decreto, provvede alla **trasmissione alla Commissione europea delle informazioni pertinenti ai fini del riesame** della direttiva, come previsto dall'articolo 21 del presente decreto (al cui commento si rinvia).

La relazione illustrativa sottolinea che, con il comma in esame, "si codifica la procedura per partecipare al riesame periodico della direttiva (UE) 2024/2881".

L'art. 3, paragrafo 1, della direttiva dispone che "entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni o più spesso se nuove e sostanziali scoperte scientifiche, come gli orientamenti rivisti dell'OMS sulla qualità dell'aria, indicano la necessità di farlo, la Commissione riesamina i dati scientifici relativi agli inquinanti atmosferici e ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente pertinenti per il conseguimento degli obiettivi" della direttiva medesima. Il succitato comma 4 del paragrafo 2 del medesimo articolo dispone inoltre che, ai fini del riesame, la Commissione tiene conto, tra l'altro, delle "informazioni pertinenti presentate dagli Stati membri alla Commissione ai fini del riesame".

L'**Allegato I** riporta gli **standard di qualità dell'aria** (quali valori limite, valori obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di allarme, soglie di informazione e obiettivi a lungo termine) ai quali fa rinvio l'articolo 1 dello schema in esame.

La tabella seguente raffronta i parametri previsti dall'allegato I – che recepisce fedelmente il corrispondente allegato della direttiva – con quelli previsti dalla disciplina vigente (contenuta in diversi allegati al D.Lgs. 155/2010) ed evidenzia le principali differenze.

Si fa notare che la tabella seguente si limita a considerare solo le parti tabellari dell'allegato I in esame.

Allegato I dello schema in esame	Allegati del D.Lgs. 155/2010
Sezione 1 - Tabella 1	Nessuna corrispondenza con il D.Lgs. 155/2010.
La tabella 1 individua i valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, relativi a PM _{2,5} , PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ , benzene, CO, Pb, As, Cd, Ni e Benzo(a)pirene.	
Sezione 1 - Tabella 2	Allegato XI, punto 1
La tabella 2 elenca i valori limite per la protezione	Valori identici sono indicati nella tabella del punto 1

della salute umana da raggiungere entro l'11 dicembre 2026, relativi a PM _{2,5} , PM ₁₀ , NO ₂ , SO ₂ , benzene, CO e Pb.	dell'allegato XI del D.Lgs. 155/2010.
Le differenze tra i valori limite "vecchi" indicati dalla tabella 2 (identici a quelli attualmente vigenti) e i valori limite "nuovi" indicati dalla tabella 1, e che devono essere rispettati a partire dal 1° gennaio 2030, sono illustrate nella tabella seguente.	
Sezione 1 - Tabella 3	Allegato XIII
La tabella 3 indica i valori-obiettivo per la protezione della salute umana da raggiungere entro l'11 dicembre 2026, relativi ad As, Cd, Ni e Benzo(a)pirene.	Valori identici sono indicati nell'allegato XIII del D.Lgs. 155/2010.
Sezione 2 - lettera B)	Allegato VII, punto 2
La tabella di cui alla lettera B) della sezione 2 individua i valori-obiettivo per l'ozono (O ₃).	Valori identici sono indicati nell'allegato VII, punto 2, del D.Lgs. 155/2010.
Sezione 2 - lettera C)	Allegato VII, punto 3
La tabella di cui alla lettera C) della sezione 2 individua gli obiettivi a lungo termine per l'ozono (O ₃) da raggiungere entro il 1° gennaio 2050	La tabella di cui alla lettera C) della sezione 2 dell'allegato in esame riporta un valore identico a quello relativo alla vegetazione. Quello relativo alla protezione della salute umana risulta invece più stringente: mentre il testo vigente dell'allegato VII, punto 3, del D.Lgs. 155/2010, prevede che la media massima giornaliera calcolata su 8 ore nell'arco di un anno civile sia pari a 120 µg/m ³ , la tabella di cui alla lettera C) prevede che la medesima media sia pari al valore di 100 µg/m ³ e stabilisce altresì che tale valore non deve essere superato per più di 3 giorni per anno civile.
Sezione 3	Allegato XI, punto 3
Tale sezione individua, per SO ₂ e NO _x , i livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali	Valori identici sono indicati nell'allegato XI, punto 3, del D.Lgs. 155/2010.
Sezione 4 - lettera A)	Allegato XII
La tabella di cui alla lettera A) della sezione 4 individua le soglie di allarme per gli inquinanti SO ₂ , NO ₂ , PM _{2,5} , PM ₁₀ e O ₃ .	Il punto 1 dell'allegato XII al D.Lgs. 155/2010 individua le soglie di allarme per inquinanti diversi dall'ozono, prevedendo una soglia di 500 µg/m ³ per SO ₂ (che viene ridotta a 350 µg/m ³ dalla lettera A della sezione 4 dell'allegato in esame) e di 400 µg/m ³ per NO ₂ (che viene ridotta a 200 µg/m ³ dalla lettera A della sezione 4 dell'allegato in esame). La soglia di allarme per l'ozono (prevista dal punto 2 dell'allegato XII al D.Lgs. 155/2010) rimane invece invariata. La lettera A succitata introduce soglie di allarme anche per il PM _{2,5} (50 µg/m ³) e per il PM ₁₀ (90 µg/m ³).
Sezione 4 - lettera B)	Allegato XII
La tabella di cui alla lettera B) della sezione 4 individua le soglie di informazione per gli inquinanti SO ₂ , NO ₂ , PM _{2,5} , PM ₁₀ e O ₃ .	La soglia di informazione per l'ozono (prevista dal punto 2 dell'allegato XII al D.Lgs. 155/2010) rimane invariata. La lettera B della sezione 4 dell'allegato in esame introduce soglie di informazione anche per il PM _{2,5} (50 µg/m ³), per il PM ₁₀ (90 µg/m ³), nonché per SO ₂ (275 µg/m ³) e NO ₂ (150 µg/m ³).
Sezione 5 - lettera C)	Allegato XIV

Tale tabella individua gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per NO ₂ (10 µg/m ³) e PM _{2,5} (5 µg/m ³).	L'allegato XIV del D.Lgs. 155/2010 prevede un obiettivo di concentrazione per il PM _{2,5} più elevato (20 µg/m ³).
---	---

In relazione ai "vecchi" e "nuovi" limiti citati nella tabella precedente, la relazione illustrativa sottolinea che "fino al 31 dicembre 2029 i valori limite da rispettare sono quelli previsti dalle precedenti direttive. A partire dal 1° gennaio 2030, invece, si applicano valori limite più severi: saranno dimezzati i valori limite relativi alle medie annuali e del 60% il valore limite previsto per il PM_{2,5}, il cui valore limite relativo alla media annuale scende da 25 µg/m³ a 10 µg/m³. Inoltre, i valori limite giornalieri, attualmente previsti solo per il PM₁₀ (per il quale viene effettuata una riduzione da 50 µg/m³ a 45 µg/m³ oltre che una riduzione del numero di giorni di superamento ammessi), sono previsti dalla direttiva in esame anche per altri inquinanti, in particolare per il PM_{2,5} e il biossido di azoto (NO₂)".

La seguente tabella mette a confronto i valori limite "vecchi" (v. tabella 2 della sezione 1 dell'allegato I in esame) e "nuovi" (v. tabella 1 della sezione 1 del medesimo allegato).

Inquinante	Limite "vecchio"	Limite "nuovo"
PM _{2,5} (limite giornaliero)		25 µg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)
PM _{2,5} (limite annuale)	25 µg/m ³	10 µg/m ³
PM ₁₀ (limite giornaliero)	50 µg/m ³ (da non superare più di 35 volte per anno civile)	45 µg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)
PM ₁₀ (limite annuale)	40 µg/m ³	20 µg/m ³
NO ₂ (limite orario)	200 µg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)	200 µg/m ³ (da non superare più di 3 volte per anno civile)
NO ₂ (limite giornaliero)		50 µg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)
NO ₂ (limite annuale)	40 µg/m ³	20 µg/m ³
SO ₂ (limite orario)	350 µg/m ³ (da non superare più di 24 volte per anno civile)	350 µg/m ³ (da non superare più di 3 volte per anno civile)
SO ₂ (limite giornaliero)	125 µg/m ³ (da non superare più di 3 volte per anno civile)	50 µg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)
SO ₂ (limite annuale)		20 µg/m ³
Benzene (limite annuale)	5 µg/m ³	3,4 µg/m ³
CO (limite orario medio*) * Media massima giornaliera su 8 ore	10 mg/m ³	10 mg/m ³
CO (limite giornaliero)		4 mg/m ³ (da non superare più di 18 volte per anno civile)
Pb (limite annuale)	0,5 µg/m ³	0,5 µg/m ³
As (limite annuale)		6,0 ng/m ³
Cd (limite annuale)		5,0 ng/m ³
Ni (limite annuale)		20 ng/m ³
Benzo(a)pirene (limite annuale)		1,0 ng/m ³

Art. 2 (Definizioni)

L'**articolo 2** – come evidenziato dalla relazione illustrativa – recepisce l'articolo 4 della direttiva e "contiene l'insieme delle definizioni necessarie per l'applicazione uniforme del decreto e l'armonizzazione terminologica, assicurando che tutti i soggetti coinvolti utilizzino un linguaggio comune nella valutazione e

gestione della qualità dell'aria". La stessa relazione sottolinea che "rispetto al d.lgs. 155/2010, questo articolo introduce pertanto un aggiornamento e un ampliamento del quadro terminologico, reso necessario dalle innovazioni introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2881".

Tralasciando le definizioni che recepiscono fedelmente quelle recate dalla direttiva o per le quali si registrano solo differenze formali rispetto alle corrispondenti definizioni unionali, di seguito si illustrano le definizioni che non trovano corrispondenza nella direttiva o quelle che presentano differenze sostanziali rispetto alle definizioni unionali.

Una prima differenza si riscontra nelle definizioni di **«zona»** e **«agglomerato»** (recate, rispettivamente, dai nn. 17-18 dell'articolo in esame e dai nn. 17 e 19 dell'art. 4 della direttiva). Nel definire la zona come "la parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi del presente decreto, ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria", il n. 17 dell'articolo in esame precisa che "le zone possono essere ridotte fino al livello di agglomerati". Tale precisazione appare però conforme al dettato unionale poiché, anche se non presente nella definizione recata dalla direttiva, sembra recepire quanto disposto dall'art. 6 della direttiva che stabilisce che "Gli Stati membri istituiscono zone e unità territoriali di esposizione media in tutto il loro territorio, incluso, ove opportuno ai fini della gestione e della valutazione della qualità dell'aria, a livello di agglomerati. Le attività di valutazione e di gestione della qualità dell'aria sono svolte in tutte le zone e le unità territoriali di esposizione media".

In relazione al concetto di agglomerato, che in base al n. 19 dell'art. 4 della direttiva va inteso come "conurbazione in cui è concentrata una popolazione superiore a 250 000 abitanti o, allorché la popolazione è pari o inferiore a 250 000 abitanti, con una densità di popolazione per km² definita dagli Stati membri", si fa notare che il numero 18 dell'articolo in esame riproduce tale definizione, integrandola:

- con una premessa volta a precisare che l'agglomerato è "una conurbazione costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci" avente le caratteristiche di popolazione e densità poc'anzi citate;
- con l'indicazione della densità di popolazione per km², che la definizione unionale demanda agli Stati membri, che viene stabilita in un valore superiore a 3.000 abitanti.

In relazione alla definizione di **«unità territoriale di esposizione media»**: si fa notare che, mentre la direttiva si limita a individuare i criteri che gli Stati membri devono seguire per pervenire ad una definizione esatta (v. punto 18 dell'art. 4), il punto 19 dell'articolo in esame stabilisce che l'unità territoriale di esposizione media coincide con la superficie del territorio di ciascuna regione e delle province autonome. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che "nel decreto si è scelto di ripartire il territorio nazionale in zone coincidenti con il territorio regionale al fine di semplificare la gestione amministrativa degli adempimenti".

In relazione alla definizione di **«misurazione in siti fissi»** (recata dal punto 22, sia dell'art. 4 della direttiva sia dell'articolo in esame), si fa notare che mentre la direttiva prevede che tale misurazione sia effettuata "in continuo o con campionamento casuale", lo schema in esame prevede che la stessa sia effettuata "con campionamento continuo o discontinuo".

Poiché le espressioni "campionamento casuale" e "campionamento discontinuo" non sono in via generale equivalenti, si valuti l'opportunità di mutuare dalla direttiva l'espressione "campionamento casuale".

Si fa inoltre notare che le definizioni di **«rete di monitoraggio»**, **«programma di valutazione»**, **«garanzia di qualità»**, **«campioni primari»** e **«campioni di riferimento»** recate dai punti da 31 a 35 dell'articolo in esame non trovano corrispondenza nella direttiva, ma riproducono le corrispondenti definizioni previste dalle lettere cc)-gg) dell'articolo 2 del D.Lgs. 155/2010.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che tali definizioni "riguardano profili di natura tecnica ed operativa. Tali integrazioni risultano necessarie in quanto tali concetti non sono oggetto di una definizione autonoma a livello unionale ed è pertanto necessario chiarirli al fine di assicurare l'affidabilità, la comparabilità e la tracciabilità dei dati di monitoraggio a livello nazionale".

Un'altra definizione che non trova corrispondenza nella direttiva è quella di «isole minori» (recata dal punto 51 dell'articolo in esame) che – secondo quanto evidenziato dalla relazione illustrativa – viene inserita nel presente schema "poiché si vuole tenere conto delle specifiche caratteristiche geografiche e territoriali nazionali nelle attività di monitoraggio, valutazione e pianificazione della qualità dell'aria".

Art. 3 (Coordinamento tra Ministero, regioni, province autonome e autorità competenti in materia di qualità dell'aria)

L'articolo 3 conferma l'operatività, presso il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, del **Coordinamento** tra le amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli organismi tecnico-scientifici competenti in materia di qualità dell'aria, definendone la composizione (comma 1), le funzioni (comma 2) e il regime dei partecipanti (comma 3).

Il Coordinamento è già previsto, con composizione e funzioni analoghe, dall'articolo 20 del [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155](#), di attuazione della direttiva 2008/50/CE, che l'articolo 27, comma 1, lettera a), dello schema in esame – adottato in forza della delega conferita dagli articoli 1 e 12 della [legge 13 giugno 2025, n. 91](#) – abroga a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. La relazione illustrativa precisa che l'articolo «conferma il funzionamento, presso il Ministero dell'Ambiente, del Coordinamento permanente tra amministrazioni centrali

(Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute), Regioni, Province Autonome, UPI ed ANCI (in qualità di rappresentanti degli enti locali) organismi tecnico-scientifici coinvolti a vario titolo nell'attuazione del decreto (ISPRA, ENEA, CNR), nonché le ARPA (previa delega delle Regioni) e l'ISS (previa delega del Ministero della Salute), con i medesimi compiti ad esso assegnati dall'articolo 20 del d.lgs. n. 155/2010, alla luce dell'esigenza della direttiva di garantire un'applicazione omogenea e coerente della disciplina sulla qualità dell'aria».

Il **comma 1** stabilisce che presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica opera il Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero, del **Ministero della salute**, di **ogni regione e provincia autonoma**, dell'**Unione delle province italiane (UPI)** e dell'**Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)**. Partecipano al Coordinamento rappresentanti dell'**ISPRA**, dell'**ENEA**, del **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** e di **altre autorità competenti all'applicazione del decreto**, nonché, su indicazione del Ministero della salute, rappresentanti dell'**Istituto superiore di sanità (ISS)** e, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, rappresentanti delle **agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA)**. Il Coordinamento opera attraverso l'**indizione di riunioni periodiche** e la **creazione di una rete di referenti** per lo scambio di dati e di informazioni.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 4, dello schema (al cui commento si rinvia) prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica possa avvalersi, nei modi e per le finalità previsti dal decreto, del supporto tecnico dell'ISPRA e dell'ENEA, e che, ai sensi del successivo comma 5, il Ministero trasmette alla Commissione europea le informazioni pertinenti ai fini del riesame periodico della [direttiva \(UE\) 2024/2881](#) «uditi i rappresentanti delle regioni in sede di Coordinamento».

Il **comma 2** individua le funzioni dell'organismo. Il Coordinamento assicura, anche mediante **gruppi di lavoro**, l'**elaborazione di indirizzi e di linee guida** in relazione ad aspetti di comune interesse e permette un **esame congiunto** di temi connessi all'applicazione del decreto, anche al fine di garantire un'**attuazione coordinata e omogenea della relativa disciplina e di prevenire le situazioni di inadempimento e le relative conseguenze**. Il Coordinamento assicura inoltre un **esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse** inerenti alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Secondo la relazione illustrativa, il Coordinamento «costituisce una sede stabile di confronto tra diversi livelli istituzionali, per favorire l'interpretazione uniforme di tutte le disposizioni della normativa e su temi connessi che riguardano la qualità dell'aria e le emissioni in atmosfera»; in tale ottica gli viene attribuito «il compito di redigere appositi indirizzi volti ad applicare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale i numerosi atti di implementazione che la Commissione europea emanerà in attuazione della direttiva». Gli indirizzi espressi dal Coordinamento assumono rilievo, nell'impianto dello schema, in particolare ai fini della valutazione di conformità dei progetti di zonizzazione (articolo 4, commi 5 e 6), della definizione di modalità uniformi per l'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea in materia di modellizzazione (articolo 6, comma 5) e dell'armonizzazione degli inventari e degli scenari emissivi (articolo 11).

Sul modello di raccordo tra Stato e regioni nell'attuazione della direttiva si è pronunciata la Corte costituzionale con la [sentenza n. 145 del 2026](#) che ha dichiarato non fondate le questioni promosse dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto nei confronti dell'articolo 12 della legge n. 91 del 2025, nella parte in cui prevede il parere della Conferenza unificata, anziché l'intesa, sui decreti legislativi di recepimento. La Corte ha ritenuto prevalente la materia «tutela dell'ambiente», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispetto alla quale «gli altri ambiti materiali di competenza legislativa regionale sono in posizione di secondarietà», concludendo che il parere della Conferenza unificata «assicura di per sé un coinvolgimento delle regioni adeguato e sufficiente». La medesima sentenza ha inoltre osservato che il legislatore delegato può modulare i compiti ulteriori affidati alle regioni «valorizzando forme di coordinamento interistituzionale e la migliore utilizzazione o distribuzione delle risorse già esistenti».

Il **comma 3** dispone che ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4 (Zonizzazione del territorio)

L'**articolo 4** disciplina il procedimento di **zonizzazione del territorio** ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria, prevedendo il riesame delle zonizzazioni previgenti da parte delle regioni e delle province autonome (commi 1 e 2), la definizione del formato dei progetti da parte del Coordinamento (comma 3), la trasmissione dei progetti al Ministero e all'ISPRA (comma 4), la verifica ministeriale di conformità (commi 5 e 6) e la possibilità di individuare zone sovraregionali (comma 7).

La relazione illustrativa riconduce l'articolo al recepimento dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/2881 e sottolinea che la zonizzazione «costituisce uno degli elementi strutturali dell'intero sistema, poiché individua l'unità territoriale di riferimento sulla quale si applicano gli obblighi di monitoraggio, classificazione, valutazione e pianificazione», aggiungendo che «una zonizzazione non uniforme o non coerente con le caratteristiche emissive e orografiche del territorio può compromettere l'efficacia dell'intera normativa». La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 3 del d.lgs. n. 155/2010, del quale la disposizione in esame riprende l'impostazione procedurale.

Il **comma 1** prevede che, entro **due mesi** decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni e le province autonome **riesaminano le previgenti zonizzazioni** sulla base dei **criteri indicati nell'Appendice I**, se del caso **confermando la zonizzazione esistente**.

L'Appendice I («Criteri per la zonizzazione del territorio») distingue tra zonizzazione ai fini della protezione della salute umana (lettera A) e ai fini della protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali (lettera B). Per la prima, si procede anzitutto all'individuazione degli agglomerati e poi delle altre zone; per gli inquinanti a prevalente natura

«secondaria» (PM10, PM2,5, ossidi di azoto e ozono) la zonizzazione presuppone l'analisi delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche, del carico emissivo e del grado di urbanizzazione, mentre per gli inquinanti «primari» (piombo, monossido di carbonio, ossidi di zolfo, benzene, benzo(a)pirene e metalli) è effettuata in funzione del carico emissivo; si fa riferimento, ove compatibile con tali criteri, ai confini amministrativi degli enti locali. Per la protezione della vegetazione la suddivisione avviene sulla base della mappa di copertura del suolo (CLC) integrata con l'altimetria. Analoghi criteri sono contenuti nell'Appendice I del d.lgs. n. 155/2010. Quanto agli effetti, la relazione tecnica osserva che «le nuove scadenze previste, inoltre, non determinano un incremento strutturale dell'impegno amministrativo, che può anzi risultare semplificato dalla possibilità di confermare la zonizzazione vigente»..

Il **comma 2** stabilisce che le regioni e le province autonome **riesaminano la zonizzazione in caso di variazione dei presupposti** su cui è basata la zonizzazione medesima.

Il **comma 3** prevede che, entro **un mese** dalla data di entrata in vigore del decreto, il **Coordinamento** di cui all'articolo 3 **elabora il formato** da utilizzare per la redazione del progetto di zonizzazione e lo **pubblica sul sito** del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel regime vigente il formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione è stato definito con decreto ministeriale (decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 febbraio 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 155/2010), che l'articolo 27, comma 1, lettera b), dello schema abroga. La disposizione in esame affida dunque la definizione del formato a un atto del Coordinamento, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, anziché a un provvedimento ministeriale.

Il **comma 4** dispone che le regioni e le province autonome **trasmettono** al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'**ISPRA**, entro il termine di cui al comma 1 ovvero **entro 30 giorni dalla data di ogni successivo riesame**, i **progetti di zonizzazione**, ovvero le **conferme delle previgenti zonizzazioni**, **corredati dalla relativa classificazione** di cui all'articolo 5, comma 1, utilizzando il formato di cui al comma 3.

La trasmissione congiunta del progetto di zonizzazione e della classificazione riflette la sequenza procedimentale descritta dalla relazione illustrativa, secondo cui la classificazione «costituisce la fase successiva alla zonizzazione e ne rappresenta il completamento operativo». Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, alle comunicazioni sono allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sulla base dei quali essa è stata effettuata. Si segnala inoltre che, in base all'articolo 28, comma 1, dello schema, i provvedimenti attributivi di finanziamenti o di altri benefici alle regioni, alle province autonome e agli enti locali adottati dal Ministero in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile prevedono, tra le cause ostative all'erogazione, la reiterata violazione degli obblighi di trasmissione o di conformazione previsti, tra gli altri, dall'articolo 4, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 5** prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **avvalendosi dell'ISPRA**, valuta, **entro i successivi quarantacinque giorni**, la **conformità dei progetti di zonizzazione** alle disposizioni del decreto e agli **indirizzi espressi dal Coordinamento**, anche al fine di assicurare la **coerenza** di tali progetti laddove siano interessate **zone di confine** tra diverse regioni o province autonome.

Il **comma 6** stabilisce che, in caso di **mancata conformità** dei progetti di zonizzazione alle disposizioni del decreto e agli indirizzi espressi dal Coordinamento, il Ministero ne dà **comunicazione con atto motivato** alla regione o alla provincia autonoma, indicando le **variazioni e le integrazioni da apportare** ai fini dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.

La relazione tecnica sintetizza il procedimento osservando che le regioni e le province autonome provvedono al riesame «verificandone la rispondenza alle disposizioni del nuovo decreto e agli indirizzi del Coordinamento e comunicando i relativi esiti al MASE e all'ISPRA, che ne valutano la conformità», e che «tali attività vengono già svolte con analoghe procedure nel quadro del decreto legislativo n. 155 del 2010».

Il **comma 7** consente alle regioni e alle province autonome di individuare, **d'intesa, zone sovraregionali**, stabilendo apposite **modalità di coordinamento** per assicurare una **valutazione e gestione unitaria** dell'aria in tali zone.

La previsione si collega alla finalità di coerenza dei progetti nelle zone di confine (comma 5) e consente di dare rilievo, nella delimitazione delle zone, a situazioni di omogeneità che travalicano i confini amministrativi regionali. In proposito la relazione tecnica richiama, con riferimento all'impiego della modellistica, le regioni «del Bacino padano che presentano le maggiori difficoltà in termini di qualità dell'aria». Si ricorda che proprio in relazione a tale area si è sviluppata una cooperazione interistituzionale (accordi di programma Stato-regioni del 2013, del 2017 e del 2019) culminata nel [Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria 2025-2027](#).

Art. 5 (Classificazione di zone ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente)

L'**articolo 5**, che apre il Capo II del Titolo I dedicato alla valutazione della qualità dell'aria ambiente, disciplina la **classificazione delle zone** per ciascun inquinante in relazione alle **soglie di valutazione**, prevedendo il riesame delle precedenti classificazioni (comma 1), la periodicità del riesame (comma 2), la documentazione da allegare alle comunicazioni (comma 3) e i criteri per la determinazione dei superamenti delle soglie (commi 4 e 5).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 21), dello schema in esame, la «soglia di valutazione» è «il livello che determina il regime di valutazione necessario al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente». La relazione illustrativa riconduce l'articolo al recepimento dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/2881 e chiarisce che, «mentre la zonizzazione individua le unità territoriali di riferimento, la classificazione determina, per ciascun inquinante, il tipo di valutazione da applicare in base ai livelli di concentrazione rilevati in quell'Unità rispetto alle soglie di valutazione». La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 155/2010.

Il **comma 1** prevede che, ai fini della valutazione della qualità dell'aria, entro **due mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni e le province autonome **riesaminano le precedenti classificazioni delle zone per ciascun inquinante** sulla base delle **soglie di valutazione previste dall'Allegato II**, comunicando gli esiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA, **anche in caso di conferma della precedente zonizzazione**.

L'Allegato II fissa, per la protezione della salute, le seguenti soglie di valutazione, riferite alla media annua salvo diversa indicazione: PM_{2,5} 5 µg/m³; PM₁₀ 15 µg/m³; biossido di azoto 10 µg/m³; biossido di zolfo 40 µg/m³ (media su 24 ore); benzene 1,7 µg/m³; monossido di carbonio 4 mg/m³ (media su 24 ore); piombo 0,25 µg/m³; arsenico 3,0 ng/m³; cadmio 2,5 ng/m³; nichel 10 ng/m³; benzo(a)pirene 0,30 ng/m³; ozono 100 µg/m³ (media massima su 8 ore). Per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali le soglie sono fissate in 8 µg/m³ per il biossido di zolfo (media tra il 1° ottobre e il 31 marzo) e in 19,5 µg/m³ per gli ossidi di azoto. La relazione illustrativa evidenzia che, «a differenza della zonizzazione, per il quale è ammessa la possibilità di conferma di quella previgente, nel caso della classificazione si rende, in ogni caso, necessario il riesame anche in ragione della rivisitazione normativa, che ha sostituito il precedente sistema basato su due soglie di valutazione (superiore e inferiore) con un'unica soglia per ciascun inquinante».

Le soglie di valutazione dell'Allegato II sono fissate, per i principali inquinanti, a livelli pari alla metà dei valori limite annuali da raggiungere entro il 1° gennaio 2030 (Allegato I, sezione 1, tabella 1): 5 µg/m³ a fronte di 10 µg/m³ per il PM_{2,5} e 10 µg/m³ a fronte di 20 µg/m³ per il biossido di azoto; per il PM₁₀ la soglia è di 15 µg/m³ a fronte di un valore limite di 20 µg/m³. In proposito, [l'informativa annuale del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente sulla qualità dell'aria nel 2025](#) rileva che, pur in presenza di un trend di riduzione diffuso e statisticamente significativo, i livelli attuali risultano «superiori, in larga parte del Paese, ai valori limite della nuova direttiva, da rispettare entro il 1 gennaio 2030»; ne discende che, in esito al riesame, la maggior parte delle zone è destinata a collocarsi al di sopra delle soglie di valutazione, con conseguente obbligo di misurazione in siti fissi ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Il **comma 2** stabilisce che le regioni e le province autonome riesaminano la classificazione delle zone **almeno ogni cinque anni**, o prima di tale periodo laddove intervengano **significative modifiche delle attività** che incidono sulle concentrazioni nell'aria di ciascun inquinante.

Il **comma 3** prevede che alle comunicazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 4, sono **allegati**, per ciascuna classificazione, gli **esiti del monitoraggio e delle valutazioni** sulla base dei quali è stata effettuata la classificazione.

La relazione illustrativa riassume gli obblighi recati dai commi 2 e 3 nei termini di una «revisione periodica almeno quinquennale o anche anticipata qualora intervengano modifiche significative nelle attività emmissive, con l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente e a ISPRA le nuove classificazioni, nonché trasmettere gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni che hanno condotto a tale classificazione». La relazione tecnica osserva che «si tratta di attività che le amministrazioni e gli enti interessati già svolgono nell'ambito della previgente normativa in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria».

Il **comma 4** dispone che i **superamenti delle soglie di valutazione** di cui all'Allegato II sono determinati sulla base delle **concentrazioni del quinquennio precedente** per il quale sono disponibili dati sufficienti. Una soglia di valutazione **si considera superata se, nel quinquennio precedente, è stata superata per almeno tre anni, anche non consecutivi**.

Il **comma 5** prevede che, se i dati disponibili **non coprono il quinquennio**, per determinare i superamenti delle soglie di valutazione possono essere combinate **campagne di misura di breve durata**, da effettuare nel periodo dell'anno e nei siti che sono probabilmente rappresentativi dei **massimi livelli di inquinamento**, con le informazioni ricavate da **inventari delle emissioni** e con i risultati ottenuti dalle **applicazioni di modellizzazione**.

I criteri recati dai commi 4 e 5 riproducono quelli già previsti dall'articolo 4 del d.lgs. n. 155/2010 e trovano corrispondenza nell'articolo 7 della direttiva. Per «applicazione di modellizzazione» si intende, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 24), l'applicazione di un sistema di modellistica, inteso come una catena di modelli e sotto-modelli, che soddisfa i criteri di cui all'Allegato VI, lettera E. Gli inventari delle emissioni sono disciplinati dall'articolo 11 dello schema in esame.

Art. 6 (Valutazione della qualità dell'aria ambiente)

L'**articolo 6** disciplina le **modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente** da parte delle regioni e delle province autonome, differenziandole in funzione della classificazione delle zone (commi 1-3), regolando l'impiego delle **applicazioni di modellizzazione** e delle **misurazioni indicative** anche alla luce degli atti di esecuzione della Commissione europea (commi 4-7) e definendo il trattamento dei **superamenti rilevati tramite modellizzazione** (commi 8-12).

La relazione illustrativa riconduce l'articolo al recepimento degli articoli 8 e 13 della direttiva (UE) 2024/2881 e ne descrive l'impianto come «un sistema integrato basato su una combinazione di misurazioni in siti fissi, modellizzazione e stime obiettive, volto a determinare in modo accurato e rappresentativo i livelli degli inquinanti in ogni singola zona». La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 5 del d.lgs. n. 155/2010; secondo la relazione tecnica l'articolo conferma «in larga parte l'assetto già previsto» da tale decreto.

Il **comma 1** stabilisce che le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente **su tutto il territorio**, per **ciascun inquinante di cui all'Allegato I**, sulla base della **classificazione delle zone** di cui all'articolo 5. I dati della valutazione soddisfano gli **obiettivi di qualità dei dati** di cui all'**Allegato V**.

L'Allegato I reca i valori limite, i valori obiettivo, i livelli critici, le soglie di informazione e di allarme e gli obblighi di riduzione dell'esposizione media per i singoli inquinanti; l'Allegato V definisce gli obiettivi di qualità dei dati, in termini

di incertezza delle misurazioni e delle applicazioni di modellizzazione e di copertura minima dei dati. La relazione illustrativa precisa che la valutazione «è obbligatoria sull'intero territorio di ogni singola zona (al netto delle esenzioni previste all'allegato IV parte A punto 2)» – riferite ai siti cui il pubblico non ha accesso e privi di abitazioni fisse, agli stabilimenti industriali soggetti alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e alle carreggiate stradali – e che «ogni sito fisso (stazioni di monitoraggio) deve essere accompagnato dalla specificazione della propria area di rappresentatività spaziale al fine di individuare la porzione di territorio coperta dalla valutazione di quella stazione, ed al fine di individuare eventuali aree non coperte dalla valutazione delle stazioni per il quale prevedere valutazioni con altri strumenti (modelli, misure indicative etc.)».

Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome **possono valutare** la qualità dell'aria ambiente con **applicazioni di modellizzazione, misurazioni indicative, stime obiettive** o una **combinazione** di queste, nelle zone la cui classificazione per ciascun inquinante di cui all'Allegato I è **inferiore alla relativa soglia di valutazione**.

Il **comma 3** stabilisce che le regioni e le province autonome **effettuano le misurazioni in siti fissi** nelle zone la cui classificazione, per ciascun inquinante di cui all'Allegato I, **supera la relativa soglia di valutazione**. Tali misurazioni **possono essere integrate** da applicazioni di modellizzazione o da misurazioni indicative al fine di fornire informazioni adeguate sulla **distribuzione spaziale** degli inquinanti atmosferici e sulla **rappresentatività spaziale** delle misurazioni in siti fissi; in tal caso, le regioni e le province autonome effettuano le applicazioni di modellizzazione **almeno ogni cinque anni**.

La relazione illustrativa chiarisce che «nelle zone in cui la classificazione risulti inferiore alla soglia di valutazione, oltre alle misurazioni in siti fissi (con le stazioni di monitoraggio) è consentito l'uso, anche esclusivo, di tecniche alternative (modellizzazione, misurazioni indicative, stime obiettive), anche combinate», mentre «nelle zone in cui i livelli degli inquinanti risultano superiori alle soglie di valutazione, le misurazioni in siti fissi diventano obbligatorie, ma possono essere integrate da modellizzazione e misurazioni indicative per migliorare la rappresentatività spaziale».

Il **comma 4** prevede che, in caso di impiego delle applicazioni di modellizzazione per la valutazione della qualità dell'aria o del calcolo dell'**area di rappresentatività spaziale** delle stazioni, le regioni e le province autonome **utilizzano gli atti di esecuzione della Commissione europea** di cui all'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881, **decorsi due anni dalla relativa pubblicazione**.

L'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva prevede che, entro l'11 giugno 2026, la Commissione europea fornisca, mediante atti di esecuzione, ulteriori dettagli tecnici per le applicazioni di modellizzazione – compreso il modo in cui i risultati della modellizzazione e le misurazioni indicative sono presi in considerazione nella valutazione della qualità dell'aria e il modo in cui i potenziali superamenti così individuati possono essere verificati – e per la determinazione della rappresentatività spaziale dei punti di campionamento. In attuazione di tale previsione la Commissione ha adottato la [decisione di esecuzione \(UE\) 2026/1208 del 9 giugno 2026](#), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 10 giugno 2026 ed entrata in vigore il 30 giugno 2026, che fissa la propria data di applicazione al 30 giugno 2028. Il termine biennale previsto dal comma in esame e dal successivo comma 6, decorrente dalla pubblicazione dell'atto, verrebbe pertanto a scadere nel giugno 2028. A supporto dell'applicazione delle nuove regole la Commissione ha inoltre pubblicato un [documento tecnico sull'impiego della modellizzazione](#) nei diversi ambiti applicativi della direttiva e uno [studio sul numero minimo di punti di campionamento](#) nelle reti di monitoraggio degli Stati membri. La relazione illustrativa osserva che la direttiva, «pur mantenendo un ruolo centrale alle valutazioni effettuate in siti fissi, rafforza in modo importante il ricorso all'utilizzo delle tecniche di modellizzazione come strumento complementare e integrativo alle stazioni di misurazione», al fine di «garantire una copertura del territorio più completa senza dover aumentare in modo eccessivo il numero delle stazioni previste».

Il **comma 5** attribuisce al **Coordinamento** di cui all'articolo 3 la facoltà di **definire modalità uniformi** per l'applicazione degli atti di esecuzione di cui al comma 4.

Il **comma 6** dispone che, decorsi due anni dalla pubblicazione degli atti di esecuzione di cui al comma 4, in caso di **superamento dei valori limite o dei valori obiettivo** di cui all'Allegato I, le regioni e le province autonome, **in aggiunta alle misurazioni in siti fissi, utilizzano le applicazioni di modellizzazione o le misurazioni indicative**.

La relazione tecnica individua in tale previsione «la principale novità rispetto alla disciplina previgente», consistente «nell'obbligo di ricorrere alla modellistica atmosferica nei casi di superamento dei valori limite, strumento di cui oggi solo alcune regioni sono dotate stabilmente e al quale le altre dovranno adeguarsi utilizzando strutture interne o continuando a far riferimento a soggetti esterni specializzati in valutazioni modellistiche disponibili sul territorio nazionale». La stessa relazione precisa che «tali strumenti saranno in ogni caso obbligatori non prima di due anni successivi alla pubblicazione dell'atto di esecuzione europea sulla modellistica e per la maggior parte delle regioni solo successivamente al 2030 con l'entrata in vigore dei nuovi valori limite di qualità dell'aria».

Il **comma 7** stabilisce che, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in riferimento ai **valori limite** e ai **valori obiettivo**, le regioni e le province autonome **tengono conto dei risultati delle applicazioni di modellizzazione** usate in conformità del presente articolo o dell'**articolo 8, comma 3**, ovvero delle **misurazioni indicative**.

Il **comma 8** prevede che, se le applicazioni di modellizzazione rilevano il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo in un'area della zona **coperta da misurazioni in siti fissi e dalla loro area di rappresentatività spaziale**, le regioni e le province autonome **possono omettere di segnalare il superamento modellizzato**, se quest'ultimo **non è confermato dai dati delle misurazioni**.

Il **comma 9** stabilisce che, se le applicazioni di modellizzazione utilizzate ai sensi del presente articolo o dell'articolo 8, comma 3, rilevano il superamento di un valore limite o di un valore obiettivo in un'area della zona **non coperta da misurazioni in siti fissi** e dalla loro area di rappresentatività spaziale, al fine di **confermare tale superamento** le regioni e le province autonome possono utilizzare **almeno una ulteriore**

misurazione indicativa o in siti fissi in eventuali **punti critici aggiuntivi** nella zona individuati dall'applicazione di modellizzazione.

I «punti critici di inquinamento atmosferico (o hotspot)» sono definiti dall'articolo 2, comma 1, numero 27), come i siti all'interno di una zona con le concentrazioni più elevate alle quali è probabile che la popolazione sia esposta per un periodo significativo, anche per effetto di fonti di inquinamento elevato quali strade congestionate, fonti industriali, porti, aeroporti o riscaldamento residenziale intensivo.

Il **comma 10** fissa i termini per le misurazioni aggiuntive: qualora le regioni e le province autonome utilizzino **ulteriori misurazioni in siti fissi**, tali misurazioni vengono stabilite **entro due anni civili** dall'anno di superamento rilevato con le applicazioni di modellizzazione; qualora siano utilizzate **ulteriori misurazioni indicative**, esse vengono stabilite **entro un anno civile** dall'anno del superamento. Le misurazioni coprono **almeno un anno civile**, conformemente ai requisiti minimi di copertura dei dati di cui all'**Allegato V, lettera B**, per valutare il livello di concentrazione dell'inquinante in questione.

Il **comma 11** dispone che, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, qualora siano **confermati i superamenti** di cui al comma 9, le regioni e le province autonome **utilizzano il dato della misura indicativa o della misura fissa** nell'anno di rilevamento del superamento.

Il **comma 12** prevede che, qualora scelgano di **non effettuare ulteriori misurazioni** indicative o in siti fissi, le regioni e le province autonome **utilizzano il superamento mostrato dalle applicazioni di modellizzazione** per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui al comma 7.

La relazione illustrativa sintetizza il criterio introdotto dai commi da 8 a 12 per la gestione dei superamenti rilevati tramite modellizzazione: «se il superamento avviene in aree coperte da misurazioni fisse le autorità competenti possono non considerare il superamento modellizzato ed utilizzare i dati riscontrati dalle stazioni di monitoraggio; se invece il superamento avviene in aree non coperte da misurazioni fisse, le Regioni possono confermarlo con misurazioni aggiuntive, sia indicative sia in siti fissi, entro tempi definiti. Qualora tali misurazioni confermino il superamento, ai fini della valutazione della qualità dell'aria si tiene conto del dato rilevato mediante misurazione. In assenza di ulteriori misurazioni, le autorità competenti possono comunque utilizzare il superamento individuato tramite modellizzazione». Nel complesso, secondo la stessa relazione, l'articolo «introduce un impianto più strutturato e vincolante rispetto a quello attualmente in vigore nel d.lgs. 155/2010, disciplinando in modo preciso le condizioni di utilizzo dei diversi metodi di valutazione, il rapporto tra modellizzazione e misurazioni fisse, la gestione dei punti critici non coperti da reti di monitoraggio e l'integrazione tra metodi».

Art. 7 (Programma di valutazione)

L'**articolo 7 (commi 1-18)** prevede che le **regioni e le province autonome** redigano, per ciascun inquinante, il **programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente**, da aggiornare almeno ogni cinque anni, e trasmettano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ISPRA e all'ENEA, entro cinque mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto, un progetto di adeguamento della rete di monitoraggio, redatto secondo il formato elaborato dal Coordinamento e sottoposto alla verifica di conformità del Ministero. L'articolo disciplina inoltre la gestione e il controllo delle stazioni di monitoraggio, anche quando affidate a soggetti terzi, l'inserimento nel programma delle stazioni prescritte nell'ambito delle procedure autorizzative, la messa a disposizione dei dati utili a stimare le emissioni in atmosfera e l'impiego facoltativo di bioindicatori e del monitoraggio aerobiologico.

Il **comma 1** dispone che le **regioni e le province autonome** redigono il **programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente** per ciascun inquinante di cui agli **allegati I, VII e XI** dello schema di decreto, applicando:

- a) l'**Allegato III**, relativo al numero minimo dei punti di campionamento;
- b) l'**Allegato IV**, relativo all'ubicazione dei punti di campionamento;
- c) l'**Allegato V**, relativo agli obiettivi di qualità dei dati;
- d) l'**Allegato VI**, relativo ai metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria;
- e) l'**Allegato VII**, relativo alle misurazioni nei supersiti di monitoraggio e alle misurazioni della concentrazione di massa, della composizione chimica del PM_{2,5}, dei precursori dell'ozono e del particolato ultrafine;
- f) l'**Allegato XI**, relativo ai siti di monitoraggio individuati per la determinazione di parametri aggiuntivi.

Il programma di valutazione contiene anche informazioni inerenti all'**utilizzo delle applicazioni di modellizzazione** e degli altri metodi di valutazione diversi dalla misurazione, nonché i **punti di campionamento utili al calcolo dell'indicatore di esposizione media**.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 32), dello schema di decreto, per «programma di valutazione» si intende «il programma che indica le stazioni di monitoraggio della rete di monitoraggio utilizzate per le misurazioni in siti fissi e per le misurazioni indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di stima obiettiva da applicare ai sensi del presente schema di decreto»; la «rete di monitoraggio» è definita (numero 31) come «l'insieme delle stazioni e dei punti di monitoraggio degli inquinanti atmosferici». L'Allegato I reca gli standard di qualità dell'aria (valori limite, valori obiettivo, obblighi di riduzione dell'esposizione media, livelli critici, soglie di informazione e di allarme) per i singoli inquinanti; l'Allegato VII disciplina le misurazioni da effettuare nei supersiti di monitoraggio (composizione chimica del PM_{2,5}, precursori dell'ozono, particolato ultrafine); l'Allegato XI individua i siti di monitoraggio per la determinazione di parametri aggiuntivi (idrocarburi policiclici aromatici diversi dal benzo(a)pirene, particolato ultrafine, *black carbon*, precursori dell'ozono).

La **relazione illustrativa** precisa che l'articolo «disciplina il programma di valutazione della qualità dell'aria, recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di rete di monitoraggio, metodi di valutazione e uso della modellistica. Esso attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di pianificare le attività di monitoraggio e valutazione per ciascun inquinante, definendo la rete di misura, i metodi ed i criteri da adottare». La relazione aggiunge che il programma «include anche i punti di campionamento per il calcolo dell'indicatore di esposizione media e deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni» e che l'articolo «rafforza il coordinamento istituzionale e migliora l'efficacia complessiva del monitoraggio della qualità dell'aria». L'**analisi tecnico-normativa** (ATN) rileva che il comma 1 conferma «l'impostazione del d.lgs. 155/2010».

Nella disciplina previgente, il programma di valutazione era già previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 155 del 2010, di attuazione della direttiva 2008/50/CE, quale contenuto del progetto di adeguamento della rete di misura trasmesso dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA. Il d.lgs. n. 155 del 2010 è abrogato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), dello schema di decreto. Rispetto a tale disciplina, il comma 1 ricomprende nel programma di valutazione anche gli inquinanti e i parametri di cui agli allegati VII e XI (supersiti e parametri aggiuntivi) e ne integra il contenuto con le informazioni sull'impiego della modellizzazione e sui punti di campionamento per il calcolo dell'indicatore di esposizione media.

La **tabella di concordanza** allegata allo schema di decreto riconduce la lettera b) del comma 1 (applicazione dell'Allegato IV sull'ubicazione dei punti di campionamento) agli articoli 13, paragrafo 4, e 14 della direttiva 2024/2881/UE, secondo cui il rispetto dei valori limite, dei valori obiettivo e degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, nonché dei livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali, è valutato a norma dell'allegato IV della direttiva.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome **aggiornino il programma di valutazione almeno ogni cinque anni**.

La periodicità quinquennale coincide con quella prevista dallo schema di decreto per il riesame della classificazione delle zone (articolo 5, comma 2) e per l'effettuazione delle applicazioni di modellizzazione a integrazione delle misurazioni in siti fissi (articolo 6, comma 3, terzo periodo).

Il comma 3 dispone che le regioni e le province autonome trasmettono al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, all'ISPRA e all'ENEA, entro **cinque mesi** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, un **progetto volto ad adeguare la propria rete di monitoraggio** alle disposizioni dello schema di decreto, sulla base della zonizzazione risultante dal primo riesame ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e in conformità alla connessa classificazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il progetto indica anche la **data prevista per l'adeguamento** e contiene il **programma di valutazione da attuare nelle zone**.

Gli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, dello schema di decreto prevedono che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le regioni e le province autonome riesaminino, rispettivamente, la zonizzazione del territorio e la classificazione delle zone per ciascun inquinante sulla base delle soglie di valutazione dell'Allegato II. L'articolo 20, comma 1, lettera g), dello schema di decreto include i progetti approvati previsti dall'articolo 7, comma 3, tra le informazioni di cui le amministrazioni assicurano l'accesso e la diffusione al pubblico.

Il comma 4 stabilisce che, entro **tre mesi** dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto, il **Coordinamento** di cui all'articolo 3 elabora il **formato** da utilizzare per la redazione del progetto di cui al comma 3 e lo **pubblica sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**. Il formato deve essere utilizzato per la trasmissione del progetto e per i successivi aggiornamenti del progetto.

Il Coordinamento tra Ministero, regioni, province autonome e autorità competenti in materia di qualità dell'aria è disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto: opera presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è composto da rappresentanti del medesimo Ministero, del Ministero della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'UPI e dell'ANCI, con la partecipazione di rappresentanti dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR, dell'ISS e delle ARPA; esso assicura, anche mediante gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e di linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse, al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea della disciplina.

Il comma 5 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro **sessanta giorni** dalla ricezione del progetto, avvalendosi dell'ISPRA e dell'ENEA, **valuta la conformità** del progetto medesimo alle disposizioni dello schema di decreto e agli **indirizzi espressi dal Coordinamento**.

Il comma 6 dispone che, in caso di **mancata conformità** del progetto, il Ministero ne dà comunicazione con **atto motivato** alla regione o alla provincia autonoma, indicando le **variazioni e le integrazioni da apportare** ai fini dell'adozione del progetto di adeguamento.

La **relazione tecnica**, con riferimento agli articoli 7 e 8, «riconducibili ad un unico tema», osserva che essi «disciplinano le attività e i criteri per la redazione del programma di valutazione della qualità dell'aria ambiente, mediante la realizzazione delle relative reti di monitoraggio, prevedendo un aggiornamento con periodicità almeno quinquennale, comprensivo del piano di adeguamento della rete. Il programma e gli aggiornamenti sono trasmessi al MASE, all'ISPRA e all'ENEA, che ne valutano la conformità».

Il comma 7 estende la procedura di cui ai commi precedenti anche ai **successivi progetti di modifica o di integrazione** della rete di monitoraggio o del programma di valutazione.

Alla medesima procedura sono riconducibili l'adeguamento del programma di valutazione conseguente alla variazione del contesto territoriale di cui al comma 11 (v. infra) e la «richiesta di riesame del programma di valutazione» cui l'articolo 8, comma 9, dello schema di decreto prevede sia allegata la documentazione relativa all'eventuale spostamento dei punti di campionamento.

I **commi 8, 9 e 10** disciplinano la **gestione delle stazioni di monitoraggio** previste nel programma di valutazione. Ai sensi del **comma 8**, le stazioni sono gestite dalle **regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle ARPA oppure da altri soggetti pubblici o privati**. Il **comma 9** prevede che, qualora le stazioni siano affidate ad altri soggetti pubblici o privati, le regioni e le province autonome ovvero, su delega, le ARPA le **controllano** sulla base di **appositi protocolli** approvati dalle regioni o dalle province autonome o, in caso di delega, dalle ARPA; il controllo deve prevedere una **continua supervisione** su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo delle **stazioni esistenti** gestite da soggetti pubblici o privati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica **promuove la sottoscrizione di accordi** tra il gestore, le regioni o le province autonome e le ARPA. Il **comma 10** stabilisce che i medesimi soggetti gestori **eserciscono e mantengono** le stazioni previste nel programma di valutazione in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dallo schema di decreto.

La **tabella di concordanza** riconduce i commi 8, 9 e 10 all'articolo 5, lettera a), della direttiva 2024/2881/UE, che impone agli Stati membri di designare, ai livelli adeguati, le autorità competenti e gli organismi responsabili «della valutazione della qualità dell'aria ambiente, compresa la garanzia di un funzionamento e di una manutenzione adeguati della rete di monitoraggio». L'articolo 10, comma 2, dello schema di decreto prevede che, per le stazioni di cui all'articolo 7, comma 9, le regioni e le province autonome o, su delega, le ARPA effettuino le attività di controllo volte ad accertare che il gestore rispetti le procedure di garanzia di qualità.

La **relazione tecnica** rileva che «le stazioni di monitoraggio sono gestite dalle regioni direttamente o tramite delega alle ARPA o ad altri soggetti pubblici e privati, con obbligo di supervisione e controllo sulle stazioni affidate a terzi. L'adeguamento delle reti alle nuove soglie di valutazione ed ai criteri dell'articolo 8 potrà richiedere in alcuni casi la ricollocazione o l'integrazione di stazioni esistenti, interventi che rientrano nella gestione e manutenzione programmata delle infrastrutture. Non è prevista una variazione strutturale e consistente delle attuali reti, tenuto conto che l'Italia risulta già uno dei Paesi dell'Unione europea che dispone del maggior numero di stazioni di monitoraggio attive». La relazione precisa inoltre che, «laddove risulterà necessario adeguare le dotazioni strumentali si farà ricorso alle risorse dei bilanci regionali già destinate allo scopo», trattandosi di funzioni «già esercitate dalle amministrazioni e dagli enti interessati dal 2010 e previste dalla vigente normativa», cui si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 29 dello schema di decreto.

Il **comma 11** prevede che, in caso di **variazione del contesto territoriale, delle attività e delle altre circostanze** da cui dipende la classificazione e l'ubicazione di uno o più punti di campionamento della rete di monitoraggio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 7 e 8, le regioni e le province autonome provvedono al **conseguente adeguamento del programma di valutazione**.

L'articolo 8, commi 7 e 8, dello schema di decreto stabilisce che i punti di campionamento in cui nei tre anni precedenti sono stati registrati superamenti di un valore limite o di un valore obiettivo non possono essere spostati, tranne nei casi di variazioni significative del contesto circostante che alterino significativamente la rappresentatività spaziale della stazione e nei casi di forza maggiore, e che lo spostamento è supportato da applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative, garantisce se possibile la continuità delle misurazioni ed è effettuato all'interno dell'area di rappresentatività spaziale. Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, l'eventuale spostamento è motivato dettagliatamente e documentato nella richiesta di riesame del programma di valutazione.

Il **comma 12** stabilisce che, al fine di valutare gli effetti sull'ambiente degli **impianti che producono emissioni in atmosfera**, le procedure e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), possono disporre l'**installazione o l'adeguamento, nonché la gestione, di una o più stazioni di monitoraggio** della qualità dell'aria da parte del **proponente** soltanto laddove le regioni, le province autonome o, su delega, le ARPA lo ritengano necessario. Tali soggetti valutano se **inserire le stazioni nel programma di valutazione**, prescrivendo, in caso di inserimento, che la stazione sia **conforme alle disposizioni dello schema di decreto** e sia sottoposta al **controllo di cui al comma 9**.

Il rinvio alle procedure e alle autorizzazioni previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 può riferirsi, tra l'altro, alle procedure di valutazione ambientale e all'autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte seconda, nonché all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte quinta del medesimo decreto.

Il **comma 13** dispone che le stazioni di monitoraggio **non inserite nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalità dello schema di decreto**.

Il **comma 14** prevede che i **dati e le informazioni** aventi ad oggetto attività produttive, attività di servizio, infrastrutture e mezzi di trasporto, utili a **stimare le emissioni in atmosfera** e a valutarne l'impatto sulla qualità dell'aria, sono **messi a disposizione** del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle regioni o delle province autonome, ovvero delle ARPA che li richiedano, a cura delle **autorità pubbliche** definite dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2005. L'**eccezione** di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 195 del 2005 non può essere comunque opposta in riferimento a dati e informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di **provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche**.

Il d.lgs. n. 195 del 2005 ha dato attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Il **comma 15** stabilisce che, nel caso in cui una **richiesta formulata da una regione o provincia autonoma** per lo svolgimento delle funzioni previste dallo schema di decreto **non sia stata accolta**, anche per un'eccezione prevista all'articolo 5, commi 1 o 2, del d.lgs. n. 195 del 2005, il Ministero dell'ambiente e

della sicurezza energetica, sentita la regione o la provincia autonoma, può **promuovere forme di consultazione** con l'autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento, per accertare se esistano modalità finalizzate ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A tali consultazioni partecipa anche il **Ministero della difesa** nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta da un'autorità competente alla gestione di **strutture, porti o aeroporti militari**.

L'**ATN** sintetizza il contenuto della disposizione precisando che il Ministero «può promuovere forme di consultazione con l'autorità che non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del Coordinamento, per accertare se esistano modalità atte ad assicurare la messa a disposizione dei dati e delle informazioni».

Il **comma 16** prevede che le **misurazioni e le altre tecniche** utilizzate per la valutazione della qualità dell'aria ambiente devono rispettare gli **obiettivi di qualità previsti dall'Allegato V**.

Il **comma 17** stabilisce che i programmi di valutazione possono considerare l'utilizzo di **bioindicatori** per la valutazione dell'impatto sugli ecosistemi, anche avvalendosi, laddove esistenti, dei dati risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2018.

Il comma dà attuazione all'articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2024/2881/UE, ai sensi del quale «l'impiego di bioindicatori è da considerare laddove debbano essere valutati i tipi di impatto sugli ecosistemi in una regione, anche in conformità con il monitoraggio effettuato a norma della direttiva 2016/2284/UE». Il d.lgs. n. 81 del 2018 ha dato attuazione alla direttiva 2016/2284/UE, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (c.d. direttiva NEC), e prevede il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi attraverso una rete di siti di monitoraggio rappresentativi degli habitat presenti sul territorio nazionale.

Il **comma 18** prevede che i programmi di valutazione possono considerare l'utilizzo del **monitoraggio aerobiologico di pollini allergenici e spore fungine** realizzato ai sensi della **norma UNI EN 16868 (2019)**.

La norma tecnica UNI EN 16868:2019 disciplina il campionamento e l'analisi di pollini e spore fungine aerodispersi ai fini delle reti di monitoraggio allergologico, mediante il metodo volumetrico (c.d. metodo *Hirst*).

Art. 8 (Punti di campionamento)

L'**articolo 8** disciplina i **criteri per l'individuazione e la gestione dei punti di campionamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria**, recependo l'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2881. La norma definisce il numero minimo di punti di campionamento da installare nelle zone in cui gli inquinanti superano la relativa soglia di valutazione, nonché le condizioni tecniche che consentono una riduzione limitata di tali punti (del 25% anziché del 50% come previsto dalla direttiva) quando le misurazioni in siti fissi sono integrate da modellizzazione o misurazioni indicative. L'articolo individua, inoltre, i siti dedicati al monitoraggio di parametri aggiuntivi (IPA, particolato ultrafine, particolato carbonioso e precursori dell'ozono) di interesse scientifico. Viene rafforzato il ricorso al concetto della rappresentatività spaziale delle misurazioni con il fine di assicurare che i siti di campionamento individuati non siano soggetti a frequenti variazioni.

Il **comma 1** dispone che i **punti di campionamento** per la misurazione di **biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM₁₀, PM_{2,5}, benzene, monossido di carbonio, arsenico, cadmio, piombo, nichel, benzo(a)pirene e ozono** nell'aria ambiente sono **ubicati conformemente all'Allegato IV**.

L'**Allegato IV** dello schema (Valutazione della qualità dell'aria ambiente e ubicazione dei punti di campionamento) reca gli aspetti generali della valutazione (lettera A), i criteri di ubicazione su macroscale (lettera B: informazione; protezione della salute umana; protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali; criteri aggiuntivi per i punti di campionamento dell'ozono; criteri per la determinazione dell'area di rappresentatività spaziale) e su microscale (lettera C), nonché le prescrizioni in materia di selezione del sito, riesame e documentazione (lettera D). Il comma recepisce l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2024/2881/UE, che elenca i medesimi inquinanti.

Il **comma 2** stabilisce che, laddove il livello di ciascun inquinante superi la **soglia di valutazione** di cui all'Allegato II, il **numero dei punti di campionamento** per ogni inquinante **non può essere inferiore al numero minimo** indicato nell'**Allegato III, lettera A, punto 1, tabelle 1 e 2, e lettera C**.

L'**Allegato III** (Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi) si articola in tre lettere. La lettera A riguarda il rispetto dei valori limite e dei valori obiettivo per la protezione della salute umana, dei valori obiettivo e degli obiettivi a lungo termine per l'ozono, delle soglie di allarme e di informazione: il punto 1 (fonti diffuse) reca la tabella 1, che fissa il numero minimo di punti in funzione della popolazione della zona per tutti gli inquinanti tranne l'ozono, e la tabella 2, relativa all'ozono; il punto 2 (fonti puntuali) prevede che il numero di punti sia calcolato tenendo conto della densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento e della potenziale esposizione della popolazione. La lettera B concerne i punti necessari a valutare il rispetto degli obblighi di riduzione dell'esposizione media al PM_{2,5} e all'NO₂ (almeno un punto per unità territoriale di esposizione media e almeno un punto per milione di abitanti nelle aree urbane con più di 100.000 abitanti). La lettera C riguarda i livelli critici per la protezione della vegetazione (SO₂ e NO_x) e i siti rurali per la verifica dell'obiettivo a lungo termine per l'ozono, prevedendo almeno un punto per ciascuna regione o provincia autonoma, con possibilità di utilizzo

condiviso tra territori confinanti. Le soglie di valutazione, definite dall'articolo 2, comma 1, numero 21), come il livello che determina il regime di valutazione, sono fissate dall'Allegato II e costituiscono il parametro della classificazione delle zone di cui all'articolo 5.

La **relazione illustrativa**, nel descrivere l'Allegato III, osserva che le tabelle indicano il numero minimo di punti «determinato principalmente dal numero di abitanti nella zona considerata e dal tipo di inquinante da misurare» e che «per quanto riguarda le fonti puntuali di inquinamento il numero di punti di campionamento per misurazioni in siti fissi è calcolato tenendo conto delle densità delle emissioni, del probabile profilo di distribuzione dell'inquinamento dell'aria ambiente e della potenziale esposizione della popolazione».

La **relazione tecnica**, con riferimento agli articoli 7 e 8, rileva che «l'adeguamento delle reti alle nuove soglie di valutazione ed ai criteri dell'articolo 8 potrà richiedere in alcuni casi la ricollocazione o l'integrazione di stazioni esistenti, interventi che rientrano nella gestione e manutenzione programmata delle infrastrutture. Non è prevista una variazione strutturale e consistente delle attuali reti, tenuto conto che l'Italia risulta già uno dei paesi dell'Unione europea che dispone del maggior numero di stazioni di monitoraggio attive». Ove necessario adeguare le dotazioni strumentali, «si farà ricorso alle risorse dei bilanci regionali già destinate allo scopo».

Il **comma 3** prevede che, laddove il livello di ciascun inquinante superi la soglia di valutazione ma **non i rispettivi valori limite, i valori obiettivo e i livelli critici** di cui all'Allegato I, e nelle zone in cui le **misurazioni in siti fissi sono combinate con applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative**, il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi può essere **ridotto fino ad un massimo del 25 per cento**, conformemente all'Allegato III, lettera A, punto 1, tabelle 3 e 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le misurazioni indicative o le applicazioni di modellizzazione consentano di pervenire a un **livello d'informazione sufficiente** per la valutazione della qualità dell'aria con riferimento ai valori limite, ai valori obiettivo, ai livelli critici, alle soglie di allarme e alle soglie di informazione e ad un adeguato livello d'informazione del pubblico, oltre alle informazioni provenienti dai punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi;

b) il numero di punti di campionamento da installare e la **risoluzione spaziale** delle applicazioni di modellizzazione e misurazioni indicative consentano di accertare le concentrazioni dell'inquinante conformemente agli **obiettivi di qualità dei dati** di cui all'Allegato V, lettere A e B, e assicurino che i risultati della valutazione soddisfino le prescrizioni dell'Allegato V, lettera E;

c) il numero di misurazioni indicative, se utilizzate per conformarsi ai requisiti del comma, sia **almeno uguale al numero di misurazioni in siti fissi sostituite** e le misurazioni indicative siano equamente distribuite nell'arco dell'intero anno civile;

d) per l'ozono, il **biossido di azoto** sia misurato in tutti i rimanenti punti di campionamento che misurano l'ozono, ad esclusione dei siti di fondo rurali per la valutazione dell'ozono di cui all'Allegato IV, lettera B, punto 4.

Il comma esercita la **facoltà** prevista dall'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2024/2881/UE, che consente agli Stati membri di ridurre il numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi «fino ad un massimo del 50%», conformemente all'allegato III, lettere A e C, alle medesime quattro condizioni. La **tabella di concordanza** qualifica la disposizione come a recepimento facoltativo e avverte che, ove lo Stato membro scelga di recepirla, occorre recepire integralmente l'articolo 9, paragrafo 3, nonché l'articolo 8, paragrafo 6, secondo comma, della direttiva, le tabelle 3 e 4 dell'allegato III, lettera A, punto 1, e l'allegato IV, lettera D, punto 4 (documentazione delle modalità con cui le condizioni sono soddisfatte, cui corrisponde l'Allegato IV, lettera D, punto 4, dello schema di decreto, che rinvia espressamente all'articolo 8, comma 3).

L'**analisi tecnico-normativa** (ATN) motiva la scelta nazionale precisando che la riduzione, «pari al 25% rispetto al numero minimo previsto nell'Allegato IV (*rectius*: Allegato III), è meno ampia di quella consentita dalla direttiva (fino al 50%), al fine di mantenere sempre un adeguato livello di valutazione nelle situazioni dove la qualità dell'aria non è ottimale». Nel medesimo senso la relazione illustrativa parla di «riduzione limitata di tali punti (del 25% anziché del 50% come previsto dalla direttiva)».

Il **comma 4** individua, mediante rinvio all'**Allegato XI, sezione 1**, i siti di monitoraggio per la determinazione di **parametri aggiuntivi**. La lettera A dell'Allegato individua i siti per la valutazione degli **altri IPA oltre al benzo(a)pirene**, che comprendono almeno benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene; i relativi punti di campionamento **coincidono con quelli per il benzo(a)pirene** e sono scelti in modo da poter individuare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine; laddove non sia obbligatorio monitorare il benzo(a)pirene, le regioni e le province autonome **possono non monitorare gli altri IPA**. La lettera B individua i siti per la valutazione dei livelli del **particolato ultrafine**, la lettera C i siti per il monitoraggio del **black carbon** e la lettera D i siti che monitorano i **precursori dell'ozono**. Con uno o più **decreti del Ministro dell'ambiente** possono essere apportate **modifiche ai siti**, conformemente ai criteri di cui all'Allegato VII, sezioni 2, 3 e 4.

Il comma dà attuazione all'articolo 9, paragrafi 4 (precursori dell'ozono), 8 (altri idrocarburi policiclici aromatici) e 9 (particolato ultrafine e, negli stessi siti, particolato carbonioso) della direttiva 2024/2881/UE. L'Allegato XI, sezione 1, dello schema stabilisce per ciascuna tipologia i criteri di ubicazione ed elenca nominativamente i siti, con indicazione della regione, del comune e della classificazione; per il particolato ultrafine richiede almeno un punto di campionamento ogni 5 milioni di abitanti in siti in cui è probabile

riscontrare concentrazioni elevate. L'Allegato VII disciplina, alle sezioni 2, 3 e 4, rispettivamente la misurazione della concentrazione di massa e della composizione chimica del PM_{2,5}, dei precursori dell'ozono e del particolato ultrafine. L'ATN rileva che il comma «prescrive l'obbligo di effettuare in alcuni siti il monitoraggio, ai fini scientifici, degli altri IPA oltre al benzo(a)pirene».

La **relazione illustrativa** precisa che l'Allegato XI «individua i siti di monitoraggio destinati alla determinazione di parametri aggiuntivi della qualità dell'aria, nonché i supersiti della rete nazionale. In particolare, sono definiti specifici punti di campionamento per la misura di inquinanti quali il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici aromatici, il particolato ultrafine e il *black carbon*, nonché per il monitoraggio dei precursori dell'ozono. Tali siti sono individuati sul territorio nazionale secondo criteri di rappresentatività e ubicazione coerenti con le disposizioni tecniche previste dagli allegati IV e VII, prevedendo, ove possibile, la co-localizzazione delle misurazioni».

L'ultimo periodo consente di modificare con decreto ministeriale i siti elencati nell'Allegato XI, sezione 1. L'articolo 28, comma 2, dello schema disciplina in via generale la modifica degli allegati mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata, ovvero, in caso di attuazione di successive direttive europee di carattere tecnico, mediante decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 234 del 2012.

Il **comma 5** dispone che, in corrispondenza di **almeno il 50 per cento dei punti di campionamento dell'ozono** previsti all'Allegato III, lettera A, tabella 2, è effettuata anche la **misurazione del biossido di azoto**. Tali misurazioni avvengono **in continuo**, tranne che nei **siti di fondo rurali**, quali definiti nell'Allegato IV, lettera B, nei quali possono essere utilizzati altri metodi di misurazione.

La disposizione riproduce l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2024/2881/UE. Il «sito di fondo rurale» è definito dall'articolo 2, comma 1, numero 29), dello schema di decreto come il sito all'interno delle zone rurali a bassa densità di popolazione dove i livelli degli inquinanti sono rappresentativi dell'esposizione della popolazione rurale generale, della vegetazione e degli ecosistemi naturali.

Il **comma 6** prevede che le regioni e le province autonome provvedono, ai sensi dell'Allegato IV, affinché la **distribuzione dei punti di campionamento** usata per calcolare gli **indicatori di esposizione media per il PM_{2,5} e il biossido di azoto** rispecchi adeguatamente l'**esposizione della popolazione in generale**. Il numero dei punti di campionamento non è inferiore a quello determinato secondo i criteri dell'Allegato III, lettera B. Tranne in casi di **forza maggiore**, i punti di campionamento utili al calcolo dell'indicatore di esposizione media **non possono essere modificati**.

L'indicatore di esposizione media (IEM) è definito dall'articolo 2, comma 1, numero 38), dello schema di decreto come il livello medio determinato sulla base di misurazioni in siti di fondo urbano in tutta l'unità territoriale di esposizione media (coincidente, ai sensi del numero 19), con il territorio di ciascuna regione o provincia autonoma) e utilizzato per verificare la conformità all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e all'obiettivo di concentrazione dell'esposizione media di cui all'Allegato I, sezione 5. L'Allegato III, lettera B, richiede almeno un punto di campionamento per unità territoriale di esposizione media e almeno un punto per milione di abitanti nelle aree urbane con più di 100.000 abitanti. La **tabella di concordanza** riconduce il primo e il secondo periodo del comma all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2024/2881/UE.

I **commi 7, 8 e 9** disciplinano lo **spostamento dei punti di campionamento**. Ai sensi del **comma 7**, i punti di campionamento in cui **nei tre anni precedenti sono stati registrati superamenti** di un valore limite o valore obiettivo di cui all'Allegato I, sezione 1, **non possono essere spostati**, tranne nei casi in cui si realizzino **variazioni significative del contesto circostante** che alterino significativamente la **rappresentatività spaziale** della stazione e tranne nei casi di **forza maggiore**. Il **comma 8** stabilisce che lo spostamento è **supportato da applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative** e, se possibile, garantisce la **continuità delle misurazioni** ed è effettuato **all'interno dell'area di rappresentatività spaziale** dei punti. Il **comma 9** prevede che le regioni e le province autonome **motivano dettagliatamente e documentano l'eventuale spostamento**, in conformità ai requisiti dell'Allegato IV, lettera D, allegando la documentazione nella richiesta di riesame del programma di valutazione.

I tre commi recepiscono l'articolo 9, paragrafo 7, della direttiva 2024/2881/UE, ai sensi del quale i punti di campionamento in cui nei tre anni precedenti sono stati registrati superamenti «non sono spostati, a meno che non sia necessario per circostanze particolari, quali lo sviluppo territoriale»; lo spostamento è supportato da applicazioni di modellizzazione o misurazioni indicative, garantisce ove possibile la continuità delle misurazioni ed è effettuato all'interno dell'area di rappresentatività spaziale, e una giustificazione dettagliata è documentata conformemente all'allegato IV, lettera D. La «rappresentatività spaziale» è definita dall'articolo 2, comma 1, numero 26), dello schema di decreto come l'approccio di valutazione in base al quale le metriche osservate in un punto di campionamento sono rappresentative di un'area geografica esplicitamente delimitata, entro un livello di tolleranza predefinito; i criteri per la determinazione dell'area di rappresentatività spaziale sono indicati nell'Allegato IV, lettera B, punto 5. L'Allegato IV, lettera D, prescrive la documentazione esauriente delle procedure di selezione dei siti e delle motivazioni alla base della scelta dell'ubicazione, nonché il riesame periodico. La richiesta di riesame del programma di valutazione segue la procedura di cui all'articolo 7, commi 3-7, dello schema di decreto; l'articolo 7, comma 11, prevede l'adeguamento del programma in caso di variazione del contesto territoriale «fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 7 e 8».

La **relazione illustrativa** precisa che «viene rafforzato il ricorso al concetto della rappresentatività spaziale delle misurazioni con il fine di assicurare che i siti di campionamento individuati non [siano] soggetti a frequenti variazioni; si prevede in ogni caso, in aderenza alla direttiva, che i siti che hanno registrato superamenti negli ultimi tre anni non possano essere spostati se non in casi eccezionali adeguatamente motivati con analisi tecniche, supportati anche mediante modellizzazione o misurazioni indicative, che dimostrino variazioni significative del contesto circostante a

tali punti che alterino significativamente la rappresentatività spaziale della stazione. Come previsto dalla direttiva si prevede che lo spostamento dei punti di campionamento se necessario, deve garantire la continuità delle misurazioni ed è effettuato all'interno della loro area di rappresentatività spaziale». L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) segnala che la valutazione della rappresentatività spaziale delle stazioni «potrà essere valutata in modo coerente alle indicazioni contenute nel relativo atto esecutivo, dopo due anni dalla loro pubblicazione».

Il **comma 10** stabilisce che, ai fini della misurazione della qualità dell'aria ambiente, si applicano i **metodi di riferimento o i metodi equivalenti previsti all'Allegato VI**.

La disposizione recepisce l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2024/2881/UE, secondo cui gli Stati membri applicano i metodi di misurazione di riferimento indicati nell'allegato VI, lettere A e C, e possono utilizzare altri metodi a condizione che soddisfino i criteri di equivalenza di cui all'allegato VI, lettere B, C e D. L'Allegato VI dello schema (Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di deposizione) reca i metodi di riferimento e i criteri per la dimostrazione dell'equivalenza, oltre agli obiettivi di qualità delle applicazioni di modellizzazione (lettera E). Le procedure di garanzia della qualità delle misure sono disciplinate dall'articolo 10.

Art. 9 (Monitoraggio dei supersiti)

L'**articolo 9** disciplina la **rete nazionale dei supersiti di monitoraggio**, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/2881.

Il **comma 1** dispone che l'**Allegato XI, sezione 2**, individua i **supersiti di monitoraggio**, definendo la **localizzazione** e i **parametri minimi da determinare** presso ciascun sito di monitoraggio. Con uno o più **decreti del Ministro dell'ambiente** possono essere apportate **modifiche alla rete nazionale dei supersiti**, conformemente ai criteri di cui all'Allegato VII, sezione 1.

Il «supersito di monitoraggio» è definito dall'articolo 2, comma 1, numero 30), dello schema come «una stazione di monitoraggio in un sito di fondo urbano o in un sito rurale che combina più punti di campionamento per raccogliere dati a lungo termine su diversi inquinanti». L'**Allegato XI, sezione 2**, elenca nove supersiti di fondo urbano della Rete Nazionale di Monitoraggio (Milano – Pascal Città Studi, Torino – Lingotto, Padova – Mandria, Bologna – Navile, Terni – Le Grazie, Roma – Villa Ada, Lucca – Capannori, Napoli – Osservatorio, Ancona – Cittadella) e quattro supersiti di fondo rurale (Milano – Pascal, Bologna – S. Pietro Capofiume, Giano dell'Umbria – Monte Martano, Trapani – Capo Granitola), precisando che le misurazioni comprendono gli inquinanti elencati nell'Allegato VII, sezione 1, rispettivamente tabelle 1 e 2, e possono comprendere anche quelli della tabella 3. L'**Allegato VII, sezione 1**, indica gli inquinanti da misurare nei supersiti di fondo urbano (tabella 1: PM₁₀, PM_{2,5}, particolato ultrafine e *black carbon*, NO₂ e O₃ in siti fissi; SO₂, CO, distribuzione granulometrica dell'UFP, benzo(a)pirene e altri IPA, metalli, benzene, composizione chimica del PM_{2,5} e deposizioni con misurazioni indicative o in siti fissi), nei supersiti di fondo rurale (tabella 2, che aggiunge l'ammoniaca in siti fissi e il mercurio gassoso totale) e quelli di cui è raccomandata la misurazione (tabella 3: distribuzione granulometrica dell'UFP, potenziale ossidativo del particolato, ammoniaca, levoglucosano, mercurio, acido nitrico).

Il comma dà attuazione all'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/2881, che impone a ciascuno Stato membro di istituire almeno un supersito di monitoraggio ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano (paragrafo 1, primo comma) e, per gli Stati con territorio superiore a 100.000 km², almeno un supersito ogni 100.000 km² in un sito di fondo rurale (paragrafo 1, secondo comma); l'ubicazione è determinata conformemente all'allegato IV, lettera B (paragrafo 2); le misurazioni comprendono gli inquinanti dell'allegato VII, sezione 1, tabelle 1 e 2, e possono comprendere quelli della tabella 3 (paragrafo 5). La tabella di concordanza riconduce al comma 1 i paragrafi 1, 2 e 5 dell'articolo 10, annotando che il recepimento dei minimi di copertura è dovuto «nella misura pertinente per ciascuno Stato membro» e che, in caso di variazione del numero di abitanti o dell'estensione del territorio, si applicano i corrispondenti requisiti della direttiva.

La relazione illustrativa precisa che l'articolo 9 «recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) 2024/2881 e disciplina la rete nazionale dei supersiti di monitoraggio, ossia stazioni avanzate destinate a fornire dati affidabili e rappresentativi per la valutazione della qualità dell'aria a livello nazionale. Sono stazioni dedicate alla misurazione di parametri atmosferici complessi e alla caratterizzazione approfondita degli inquinanti, assicurando una copertura minima sia del territorio sia della popolazione». Il numero dei supersiti «è stato individuato seguendo i seguenti requisiti minimi di copertura: almeno un supersito ogni 10 milioni di abitanti in un sito di fondo urbano; almeno un supersito ogni 100.000 km² in un sito di fondo rurale». La relazione aggiunge che l'articolo «istituisce una rete strutturata di supersiti più ampia di quella definita nel corso dell'attuazione del d.lgs. 155/2010 con la previsione della misura di un numero di parametri più ampi». Nella parte generale, la relazione osserva che ai supersiti, «da istituire su tutto il territorio, per quanto in numero limitato», la direttiva attribuisce un'attività scientifica «al fine di studiare alcuni inquinanti (particolato ultrafine, *black carbon*, ammoniaca, eccetera) sui quali le conoscenze non sono ancora abbastanza approfondite da prevedere appositi valori limite».

Nella disciplina attualmente vigente, le misurazioni di parametri aggiuntivi erano affidate alle stazioni speciali di misurazione previste dal d.leg. n. 155 del 2010 e individuate con il decreto ministeriale 29 novembre 2012, che l'articolo 27, comma 1, lettera c), dello schema abroga. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) rileva che eventuali esigenze connesse «al potenziamento dei supersiti» sono variabili in ragione delle

Si segnala infine che l'Allegato XI, sezione 2.2, indica tra i supersiti di fondo rurale il sito «Milano – Pascal», che la sezione 1 del medesimo Allegato classifica come supersito di fondo urbano.

Il **comma 2** prevede che i **punti di campionamento dei supersiti** di cui all'Allegato XI, sezione 2, **possono concorrere al numero minimo di punti di campionamento** delle reti di monitoraggio identificate nei programmi di valutazione.

Il comma esercita la facoltà di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/2881, ai sensi del quale tutti i punti di campionamento «che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV, lettere B e C, e che sono installati in supersiti di monitoraggio possono essere presi in considerazione al fine di soddisfare gli obblighi relativi al numero minimo di punti di campionamento per gli inquinanti pertinenti di cui all'allegato III». La relazione illustrativa sottolinea che i punti della rete dei supersiti possono concorrere al numero minimo dei punti di campionamento del programma di valutazione «integrando così la rete ordinaria».

Il **comma 3** stabilisce che le **regioni e le province autonome ovvero, su delega, le ARPA oppure altri soggetti pubblici o privati** assicurano la **gestione dei supersiti di monitoraggio** nel territorio di propria competenza, ivi comprese le attività di **manutenzione della strumentazione**, di **verifica della validità dei dati** e di **trasmissione degli stessi**.

La disposizione replica, per i supersiti, il modello di gestione delle stazioni di monitoraggio previsto dall'articolo 7, commi 8-10, dello schema (gestione da parte delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle ARPA o di altri soggetti pubblici o privati, con obbligo di controllo delle stazioni affidate a terzi mediante appositi protocolli e di esercizio e manutenzione in condizioni idonee). L'analisi tecnico-normativa (ATN) rileva che «le Regioni e le Province Autonome devono assicurare la gestione dei supersiti di monitoraggio nel territorio di propria competenza, ivi comprese le attività di manutenzione della strumentazione, di verifica della validità dei dati e di trasmissione degli stessi».

Il **comma 4** prevede che le attività di monitoraggio **possono essere svolte in coordinamento** con la strategia e con il programma di misurazioni dell'**European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP)**, con l'infrastruttura di ricerca su aerosol, nubi e gas in traccia (**ACTRIS**), nonché con le attività di **monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico** previste dalla direttiva (UE) 2016/2284.

L'EMEP è il programma di monitoraggio e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici istituito nell'ambito della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Ginevra, 1979) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) è l'infrastruttura di ricerca europea dedicata all'osservazione di aerosol, nubi e gas in traccia, alla quale l'Italia partecipa. La direttiva (UE) 2016/2284, attuata con il d.lgs. n. 81 del 2018, prevede il monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi attraverso una rete di siti rappresentativi degli habitat presenti sul territorio nazionale (v. anche l'articolo 7, comma 17, dello schema, sull'impiego dei bioindicatori). Il comma corrisponde all'articolo 10, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881, ai sensi del quale, «se opportuno, le attività di monitoraggio sono coordinate» con la strategia e il programma EMEP, con ACTRIS e con il monitoraggio effettuato a norma della direttiva (UE) 2016/2284; la tabella di concordanza qualifica la disposizione come a recepimento obbligatorio.

Art. 10 (Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente)

L'**articolo 10** disciplina il **sistema di garanzia della qualità delle misurazioni della qualità dell'aria ambiente**, ripartendo le relative funzioni tra le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA), l'ISPRA, il CNR, i laboratori pubblici accreditati e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRiM).

La disposizione eleva al rango legislativo la designazione dell'ISPRA quale laboratorio nazionale di riferimento, oggi contenuta in fonte ministeriale, e conferma l'applicazione delle procedure di garanzia di qualità stabilite con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 marzo 2017.

Il **comma 1** stabilisce che la **garanzia dell'accuratezza e della riferibilità delle misure è assicurata dalle ARPA**, che applicano a tal fine le procedure di garanzia della qualità definite dal decreto ministeriale 30 marzo 2017. All'ISPRA è attribuita l'adozione di linee guida e norme tecniche dirette a garantire l'applicazione omogenea di tali procedure sul territorio nazionale. Le procedure possono essere modificate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), con il supporto tecnico dell'ISPRA, a seguito dell'aggiornamento dei metodi di misura di riferimento oppure in funzione dell'istruttoria prevista dall'Allegato V, in materia di riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualità con periodicità almeno quinquennale.

Il **comma 2**, per le stazioni di monitoraggio affidate a soggetti pubblici o privati ai sensi dell'articolo 7, comma 9, precisa che le regioni e le province autonome o, su delega, le ARPA verificano che il gestore rispetti le procedure di garanzia di qualità di cui al comma 1.

Il **comma 3** designa l'**ISPRA quale laboratorio nazionale di riferimento** atto a promuovere la garanzia dell'accuratezza delle misure, e quale responsabile della comparabilità delle misure delle stesse sul territorio nazionale con le funzioni descritte nell'Allegato V, anche mediante l'organizzazione periodica di programmi di garanzia di qualità e di confronti interlaboratorio su base nazionale, correlati a quelli europei. La partecipazione a tali programmi e confronti è obbligatoria per tutti i gestori delle stazioni di monitoraggio utilizzate ai fini dello schema di decreto.

La direttiva (UE) 2024/2881 richiede agli Stati membri di designare le autorità e gli organismi responsabili, tra l'altro, dell'approvazione dei sistemi di misurazione (metodi, apparecchiature, reti e laboratori), della garanzia dell'accuratezza delle misurazioni e della promozione dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione. La disciplina di dettaglio in materia di garanzia di qualità, convalida dei dati e funzioni dei laboratori nazionali di riferimento è contenuta nell'Allegato V della direttiva, riprodotto nell'Allegato V dello schema.

Il **comma 4** stabilisce che l'ISPRA assicura la partecipazione ai programmi di garanzia della qualità e alle attività di confronto interlaboratorio a livello europeo per gli inquinanti disciplinati dallo schema di decreto. L'Allegato V prevede che tale partecipazione — nell'ambito delle attività organizzate dal Centro comune di

ricerca della Commissione europea (JRC) — avvenga almeno ogni tre anni e che, in caso di esiti non soddisfacenti, l'ISPRA dimostri di avere adottato idonee misure correttive.

Il **comma 5** dispone che le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto dell'ISPRA, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata. Le procedure sono finalizzate ad accertare e attestare la conformità degli strumenti ai metodi di riferimento o equivalenti di cui all'Allegato VI e agli obiettivi di qualità dei dati di cui all'Allegato V.

Il **comma 6** prevede che l'approvazione degli strumenti e dei metodi di analisi equivalenti a quelli di riferimento compete, anche sulla base di specifiche intese, all'ISPRA, al CNR e ai laboratori pubblici accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025, in relazione al pertinente metodo previsto dall'Allegato VI. Non è ammessa l'approvazione di strumenti e metodi sui quali il soggetto approvante possieda diritti; a tal fine è richiesta apposita dichiarazione da allegare alla documentazione di approvazione. I medesimi soggetti predeterminano e pubblicano le tariffe relative all'attività di approvazione e di controllo.

Il **comma 7** attribuisce all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) la **certificazione dei campioni primari e di riferimento**, nonché la preparazione e il mantenimento dei campioni primari e di riferimento delle miscele gassose di inquinanti; le certificazioni stabiliscono composizione chimica, concentrazione, purezza, proprietà fisiche o particolari caratteristiche tecniche del campione.

Art. 11 (Inventari delle emissioni e scenari emissivi nazionale e regionali)

L'**articolo 11** disciplina la **predisposizione e l'armonizzazione degli inventari delle emissioni e degli scenari emissivi** a livello nazionale e regionale, nonché l'utilizzo delle **tecniche di modellizzazione** per la valutazione della qualità dell'aria.

Il **comma 1** stabilisce che lo **Stato, le regioni e le province autonome** elaborano i rispettivi **inventari delle emissioni**, aventi adeguata risoluzione spaziale e temporale, in conformità alla metodologia indicata nell'**EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook**, nella versione più aggiornata.

La disposizione riproduce, con modifiche, il primo periodo dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che, per i criteri di elaborazione degli inventari, rinvia all'Appendice V del medesimo decreto; lo schema sostituisce il rinvio all'appendice con il richiamo diretto al [Guidebook EMEP/EEA](#), pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente (ultima edizione: 2023).

La direttiva (UE) 2024/2881 non contiene una disposizione specifica sugli inventari regionali delle emissioni; essa richiede tuttavia che i piani per la qualità dell'aria contengano informazioni sulle fonti di emissione (Allegato VIII, lettera A) e disciplina, all'articolo 9, le applicazioni di modellizzazione, che utilizzano i dati emissivi quale base di calcolo. Gli inventari nazionali sono invece disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/2284 (c.d. direttiva NEC), attuata con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, il cui articolo 6 affida all'ISPRA l'elaborazione dell'inventario nazionale delle emissioni e all'ENEA quella delle proiezioni nazionali.

Il **comma 2** prevede che l'ISPRA provvede, **ogni quattro anni**, e in ogni caso **entro il 2029 con riferimento all'anno 2027**, a **scalare su base provinciale l'inventario nazionale** di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2018, al fine di consentirne l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.

Il testo vigente dell'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 155 del 2010, come sostituito dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2018, dispone che «L'ISPRA provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il 2021 con riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato dal decreto legislativo di attuazione della direttiva 2016/2284/UE, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle Regioni e delle Province autonome». La cadenza quadriennale è quindi confermata e il nuovo termine (2029, con riferimento al 2027) si colloca in continuità con la scansione quadriennale avviata con riferimento all'anno 2019. La relazione illustrativa precisa che «L'ISPRA provvede, con cadenza quadriennale, e in ogni caso entro il 2029 con riferimento all'anno 2027, alla scalatura su base provinciale dell'inventario nazionale delle emissioni, al fine di garantire l'armonizzazione con gli inventari regionali».

Il **comma 3** dispone che gli **inventari delle regioni e delle province autonome** sono predisposti con **cadenza almeno quadriennale** e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali l'ISPRA provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale.

Il vigente articolo 22, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede che gli inventari regionali siano predisposti «con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale». Lo schema allinea dunque la periodicità minima degli inventari regionali a quella della scalatura provinciale dell'inventario nazionale. La relazione tecnica osserva che «Le attività sopra descritte rientrano tra quelle già svolte in via permanente e continuativa dal 2010 nell'ambito delle funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria previste dalla normativa previgente (decreto legislativo n. 155 del 2010), salvo l'adeguamento software al nuovo sistema di reporting, il quale, tuttavia, non risulta ancora definito negli atti esecutivi della Commissione. È, inoltre, atteso, a regime, un effetto di riduzione degli oneri informativi generali, nel quadro delle semplificazioni delle attività di trasmissione dati all'Unione europea. Tali oneri di adeguamento, saranno, in ogni caso, a carico delle Amministrazioni regionali o delle Arpa nell'ambito delle risorse di bilancio già destinate allo scopo a legislazione vigente».

Il **comma 4** stabilisce che, per ciascun anno in riferimento al quale l'ISPRA provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale, le regioni e le province autonome, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento, **armonizzano i propri inventari con l'inventario nazionale**.

Il **comma 5** prevede che le regioni e le province autonome elaborano i propri **scenari emissivi** e, sulla base degli appositi indirizzi espressi dal Coordinamento, li **armonizzano**, anche con il supporto di ISPRA ed ENEA, laddove richiesto, con gli **scenari nazionali** elaborati ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2018. Le regioni e le province autonome assicurano la **coerenza** tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli **strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori**, tra i quali l'energia, i trasporti e l'agricoltura.

La disposizione riprende l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 155 del 2010, semplificandone la struttura: non è più prevista l'elaborazione, da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, dei rispettivi «scenari energetici e dei livelli delle attività produttive» quale base degli scenari emissivi, né la scalatura su base regionale dello scenario nazionale da parte dell'ISPRA. Gli scenari nazionali sono ora quelli elaborati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2018, che affida all'ENEA l'elaborazione e l'aggiornamento biennale delle proiezioni nazionali delle emissioni, sulla base delle proiezioni dei consumi energetici e dei livelli delle attività produttive elaborate dall'ISPRA. Il secondo periodo, che riprende l'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 155 del 2010, dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che richiede di «assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura».

Il **comma 6** dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome **selezionano le rispettive tecniche di modellizzazione**, da utilizzare per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, sulla base degli **atti esecutivi adottati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881**. Il **confronto tra le simulazioni** effettuate con il modello nazionale, gestito dall'ENEA, e le simulazioni effettuate con i modelli delle regioni e delle province autonome è operato sulla base dei parametri individuati nei medesimi atti esecutivi e sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento. L'ENEA elabora, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, **proiezioni su base modellistica** della qualità dell'aria in relazione a specifiche circostanze. L'ENEA è inoltre responsabile della **promozione dell'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione** e coordina la partecipazione dei soggetti nazionali agli **esercizi di intercomparazione fra modelli**, avviati nell'ambito dei programmi europei riferiti alla valutazione della qualità dell'aria.

L'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2024/2881 prevede che, entro l'11 giugno 2026, la Commissione fornisca, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2, ulteriori dettagli tecnici sulle applicazioni di modellizzazione e sulle relative modalità di verifica. La disposizione recepisce altresì l'articolo 5, lettera d), della direttiva, che richiede agli Stati membri di designare le autorità responsabili di «garantire l'accuratezza delle applicazioni di modellizzazione», e trova sviluppo nell'Allegato V, lettera G, dello schema (Promozione di approcci armonizzati di modellizzazione della qualità dell'aria), che affida all'ENEA la partecipazione alla rete europea di modellizzazione della qualità dell'aria istituita dal Centro comune di ricerca (JRC) e la verifica periodica della qualità delle applicazioni modellistiche mediante gli esercizi di interconfronto organizzati dal JRC.

Art. 12 (Misure per il superamento delle soglie di informazione e di allarme)

L'**articolo 12** disciplina le **misure da adottare in caso di superamento** delle soglie di informazione e di allarme per gli inquinanti atmosferici.

Il **comma 1** stabilisce che, se in una zona si registra un **superamento delle soglie di informazione o di allarme** previste all'Allegato I, sezione 4, o se è **previsto un superamento** sulla base dell'applicazione dei modelli o di altri strumenti previsionali, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti necessari per **informare il pubblico**, in modo adeguato e **nel minor tempo possibile**, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'articolo recepisce l'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/2881 (Superamento delle soglie di allarme o delle soglie di informazione). La disposizione sostituisce l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010, che si riferiva ai soli superamenti registrati sulla base delle valutazioni effettuate e indicava «radio, televisione, stampa, internet o qualsiasi altro opportuno mezzo di comunicazione».

L'Allegato I, sezione 4, dello schema fissa le soglie di allarme (biossido di zolfo 350 µg/m³ e biossido di azoto 200 µg/m³ su media oraria; PM_{2,5} 50 µg/m³ e PM₁₀ 90 µg/m³ su media giornaliera; ozono 240 µg/m³ su media oraria) e le soglie di informazione (biossido di zolfo 275 µg/m³, biossido di azoto 150 µg/m³, PM_{2,5} 50 µg/m³, PM₁₀ 90 µg/m³, ozono 180 µg/m³). Rispetto al decreto legislativo n. 155 del 2010, che prevedeva soglie di allarme per il solo biossido di zolfo, biossido di azoto e ozono e una soglia di informazione per il solo ozono, la direttiva introduce soglie di allarme e di informazione anche per il particolato. I contenuti minimi dell'informazione al pubblico sui superamenti, effettivi o previsti, sono definiti dall'Allegato X, punto 2, dello schema (sito o area interessati, tipo di soglia superata, ora d'inizio e durata, concentrazione più elevata, previsione per i giorni seguenti, gruppi di popolazione a rischio, sintomi probabili, precauzioni e condotta raccomandata). La relazione illustrativa sottolinea che «al verificarsi di tali condizioni, le Regioni e le Province Autonome debbano informare tempestivamente il pubblico attraverso ogni mezzo di comunicazione disponibile, assicurando un'informazione chiara, immediata e accessibile per consentire ai cittadini di prevenire periodi prolungati di esposizione all'aperto».

Si osserva che la disposizione non riproduce l'indicazione temporale «per quanto possibile, entro poche ore», né il rinvio espresso ai punti 2 e 3 dell'Allegato X, contenuti nell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

Il **comma 2** prevede che, se in una zona si registra un **superamento delle soglie di allarme** previste all'Allegato I, sezione 4, o se è **previsto un superamento** sulla base dell'applicazione dei modelli previsionali,

le regioni o le province autonome **attuano, senza indebito ritardo, i provvedimenti di emergenza previsti dai piani di azione a breve termine** di cui all'articolo 18 (al cui commento si rinvia).

La relazione illustrativa rileva che l'articolo «aggiorna e rende più stringente il quadro degli interventi emergenziali, in quanto il d.lgs. 155/2010 non associava in modo puntuale l'obbligo di attivare immediatamente i piani di azione a breve termine con i superamenti delle soglie di allarme». La relazione tecnica precisa che le attività previste dall'articolo «sono strettamente analoghe a quelle già disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2010 e sono già svolte quotidianamente dai centri operativi delle regioni e delle ARPA attraverso i sistemi di allerta e di comunicazione già esistenti».

Il **comma 3** dispone che, in caso di superamento delle soglie di informazione o delle soglie di allarme di cui all'Allegato I, sezione 4, le regioni e le province autonome **trasmettono tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica informazioni circa i livelli misurati e la durata del superamento**.

La disposizione riprende l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2010, che fissava tuttavia termini puntuali per la trasmissione, mediante rinvio all'articolo 19, e prevedeva la successiva comunicazione delle informazioni, da parte del Ministero, alla Commissione europea e al Ministero della salute. Nello schema la comunicazione alla Commissione europea delle informazioni «sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione» è disciplinata dall'articolo 21, comma 7, nell'ambito del sistema di trasmissione dei dati che fa capo all'ISPRA, in coerenza con il criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 2025, che assegna all'ISPRA, nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e sotto la supervisione del Ministero, le funzioni relative alla preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea. L'articolo 19, comma 9, dello schema disciplina inoltre l'informazione alle autorità degli Stati membri limitrofi in caso di superamenti in zone prossime ai confini nazionali.

Si osserva che il comma 3 individua nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il destinatario delle informazioni sui superamenti, mentre l'articolo 21 individua nell'ISPRA il soggetto cui le regioni mettono a disposizione le informazioni sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria destinate alla Commissione europea; potrebbe valutarsi un coordinamento tra le due disposizioni, anche al fine di evitare duplicazioni dei flussi informativi.

Art. 13 (Contributi da fonti naturali e superamenti dovuti alla sabbatura o salatura invernali delle strade)

L'**articolo 13 disciplina i due meccanismi che consentono di non computare**, ai fini della verifica del rispetto dei parametri di qualità dell'aria, **i superamenti non ascrivibili ad attività antropiche controllabili**: i contributi da fonti naturali e la risospensione del particolato conseguente alla sabbatura o salatura invernale delle strade. L'individuazione delle zone interessate è rimessa alle regioni e alle province autonome, cui spetta l'onere della dimostrazione; le informazioni sono messe a disposizione dell'ISPRA, che le trasmette alla Commissione europea. Rispetto alla disciplina vigente, l'ambito di applicazione è esteso agli obblighi di riduzione dell'esposizione media e i criteri tecnici di dimostrazione sono rimessi agli atti di esecuzione della Commissione europea, in luogo dei decreti ministeriali e degli indirizzi nazionali.

L'articolo dà attuazione agli articoli 16 e 17 della direttiva (UE) 2024/2881 e sostituisce l'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di cui l'articolo 27 dello schema dispone l'abrogazione.

Il **comma 1** stabilisce che le regioni e le province autonome possono individuare, per un determinato anno: le zone in cui il superamento dei valori limite per un determinato inquinante è imputabile a contributi da fonti naturali (lettera a)); le unità territoriali di esposizione media in cui il superamento del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media è imputabile a contributi da fonti naturali (lettera b)); le zone in cui i valori limite per il PM10 sono superati a causa della risospensione del particolato a seguito della sabbatura o salatura delle strade nella stagione invernale (lettera c)). Si tratta di una facoltà, il cui esercizio presuppone la disponibilità degli elementi dimostrativi di cui ai commi 2 e 5.

La nozione di contributi da fonti naturali è definita dall'articolo 2, comma 1, n. 45), che vi include eruzioni vulcaniche, attività sismiche e geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento, aerosol marini nonché il trasporto o la risospensione atmosferica di particelle naturali dalle regioni secche.

L'attribuzione dell'individuazione alle regioni e alle province autonome è in linea con l'articolo 21 del decreto legislativo n. 155 del 2010, che già rimetteva a tali enti la facoltà, esercitata mediante comunicazione al Ministero dell'ambiente.

Le regioni e le province autonome mettono a disposizione dell'ISPRA, secondo le modalità di cui all'articolo 21: gli elenchi delle zone e delle unità territoriali di esposizione media individuate; le informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti, unitamente agli elementi che dimostrano l'imputabilità del superamento a contributi da fonti naturali; le informazioni sulle concentrazioni e sulle fonti di PM10 nelle zone interessate da sabbatura o salatura invernale (**comma 2**).

Il **comma 3** stabilisce che ai fini dell'articolo si applicano le regole e le modalità stabilite negli atti di esecuzione previsti dagli articoli 16, paragrafo 4, e 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/2881, relativi rispettivamente alla dimostrazione e alla sottrazione dei superamenti imputabili a fonti naturali e alla metodologia per la determinazione dei contributi da risospensione del particolato.

L'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva fissa al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale la Commissione fornisce, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici della metodologia per la determinazione dei contributi derivanti dalla risospensione del particolato a seguito di sabbatura o salatura invernale.

Il **comma 4** afferma che per le zone interessate da contributi da fonti naturali, il superamento non è considerato ai fini dello schema di decreto laddove la Commissione europea non formuli rilievi rispetto alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera c).

La comunicazione richiamata è quella con cui l'ISPRA mette a disposizione della Commissione europea, entro nove mesi dalla fine di ciascun anno civile, per le zone e le unità territoriali di esposizione media in situazione di superamento, le date e i periodi in cui i livelli sono stati riscontrati e la valutazione dei contributi da fonti naturali e da risospensione del particolato.

L'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva prevede che, nei casi in cui la Commissione sia informata di un superamento imputabile a fonti naturali, tale superamento non sia considerato ai fini della direttiva, e che la Commissione informi lo Stato membro qualora ritenga insufficienti le prove fornite. L'articolo 21 del decreto legislativo n. 155 del 2010 dispone, in termini analoghi, che i superamenti oggetto della comunicazione non rilevano ai fini del decreto, senza però condizionarne espressamente l'effetto all'assenza di rilievi da parte della Commissione.

Il **comma 5** dispone che le regioni e le province autonome forniscono anche la documentazione che dimostra che i superamenti sono dovuti alla risospensione di particolato da sabbatura o salatura delle strade nella stagione invernale e che sono stati adottati provvedimenti ragionevoli per diminuire tali concentrazioni.

La disposizione riproduce l'articolo 17, paragrafo 2, secondo periodo, della direttiva. Il duplice contenuto dell'onere dimostrativo — imputabilità del superamento alla risospensione e adozione di provvedimenti ragionevoli di riduzione — è previsto anche dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 155 del 2010 e dalla direttiva 2008/50/CE.

Il **comma 6** stabilisce che per le zone interessate da sabbatura o salatura invernale, il piano per la qualità dell'aria è predisposto solo se il superamento dei valori del PM₁₀ è dovuto a cause diverse da tali attività.

La disposizione dà attuazione all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva. L'esonero è circoscritto all'obbligo di pianificazione di cui all'articolo 16 dello schema — che impone l'adozione dei piani entro due anni dall'anno civile in cui è stato registrato il superamento — e non incide sugli ulteriori adempimenti previsti, quali l'informazione del pubblico e i piani d'azione a breve termine.

Art. 14 (Proroga del termine per il conseguimento della conformità e deroga all'obbligo di applicare determinati valori limite)

L'**articolo 14** recepisce fedelmente, nella sostanza, le disposizioni recate dall'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/2881 volte a consentire la proroga del termine per il conseguimento di determinati valori limite per alcuni inquinanti atmosferici.

La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame "introduce una disciplina completamente nuova, in quanto il d.lgs. 155/2010 non prevede una procedura formalizzata di proroga con tabelle di marcia, proiezioni, obblighi di comunicazione".

Nel dettaglio, il **comma 1** (che recepisce il paragrafo 1 dell'art. 18 citato) disciplina la proroga in questione nel **caso in cui in una determinata zona non è possibile raggiungere la conformità ai valori limite fissati per PM₁₀, PM_{2,5}, biossido di azoto (NO₂), benzene o benzo(a)pirene entro il termine di cui all'Allegato I, sezione 1, tabella 1 (vale a dire entro il 1° gennaio 2030).**

Si ricorda che la tabella 1 citata elenca i valori limite per la protezione della salute umana da raggiungere entro il 1° gennaio 2030. Si rinvia, in proposito, all'analisi relativa all'allegato I, contenuta all'interno del commento dell'art. 1.

La proroga di cui trattasi non è automatica ma richiede il rispetto di determinate condizioni.

Innanzitutto il comma in esame precisa che la proroga è consentita:

- **salvo espresso dissenso della Commissione europea** di cui al comma 8. *Si fa notare, in proposito, che il dissenso a cui il comma 1 sembra far riferimento è quello disciplinato dal comma 9. Si valuti pertanto l'opportunità di modificare il riferimento in questione.*
- **per un periodo giustificato da una tabella di marcia** per la qualità dell'aria (disciplinata dall'art. 16 del presente schema, al cui commento si rinvia) **e comunque:**

a) entro il 1° gennaio 2040, se giustificato dalle caratteristiche di dispersione specifiche del sito, dalle condizioni al contorno orografiche, dalle condizioni climatiche avverse, dall'apporto di inquinanti transfrontalieri, o se le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo sostituendo una parte considerevole degli impianti di riscaldamento domestici esistenti che costituiscono la fonte di inquinamento che causa il superamento;

b) o entro il 1° gennaio 2035, se giustificato da proiezioni che dimostrano che, anche tenendo conto dell'impatto previsto delle misure efficaci in materia di inquinamento atmosferico individuate nella tabella di marcia per la qualità dell'aria, i valori limite non possono essere raggiunti entro il termine per il conseguimento. In questo secondo caso è prevista (dal **comma 2** dell'articolo in esame) la **possibilità di una seconda e ultima proroga, di durata non superiore a 2 anni**, qualora il conseguimento non sia raggiungibile entro il primo termine posticipato, purché sia predisposta una tabella di marcia aggiornata per la qualità dell'aria e siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 (v. *infra*).

Il **comma 3** elenca le seguenti **condizioni da rispettare** per l'operatività della proroga del termine di conseguimento di cui al comma 1 (tali condizioni, in virtù dell'espresso richiamo effettuato dal comma 2

poc'anzi illustrato, si applicano anche alla proroga disciplinata da tale comma):

a) è **predisposta una tabella di marcia** per la qualità dell'aria **entro il 31 dicembre 2028** che soddisfa i requisiti elencati all'articolo 16 (al cui commento si rinvia) per la zona cui s'intende applicare la proroga;

b) la tabella di marcia è **integrata con le informazioni sulle misure di abbattimento** dell'inquinamento atmosferico di cui all'Allegato VIII, lettera B (v. *infra*), al fine di dimostrare che i periodi di superamento dei valori limite siano i più brevi possibili;

c) la tabella di marcia è **basata su proiezioni** della qualità dell'aria, comprese quelle effettuate ai fini dell'Allegato VIII, lettera A, punto 5, e punto 7, lettera e), (v. *infra*) al fine di dimostrare che i valori limite siano raggiunti entro la fine del termine di conseguimento posticipato, **tenendo conto di misure ragionevoli e proporzionate**;

In relazione alle disposizioni dettate dalle lettere b) e c) testé illustrate, si fa notare che l'allegato VIII individua le informazioni da includere nei piani e nelle tabelle di marcia per la qualità dell'aria. In particolare la lettera B di tale allegato reca un elenco indicativo delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico che possono essere prese in considerazione nella redazione dei piani e delle tabelle di marcia, mentre la lettera A dell'allegato medesimo individua ulteriori informazioni, tra le quali:

- descrizione dello scenario di riferimento utilizzato come base per il piano per la qualità dell'aria o la tabella di marcia per la qualità dell'aria per dimostrare gli effetti dell'inquinazione, compresa l'evoluzione prevista delle emissioni e delle concentrazioni (punto 5);

- traiettoria indicativa verso la conformità e anno in cui si prevede di raggiungere la conformità per ciascun inquinante atmosferico contemplato dalla tabella di marcia per la qualità dell'aria o dal piano per la qualità dell'aria, tenendo conto dell'insieme di misure selezionate (punto 7, lettera e)).

d) la tabella di marcia **definisce le modalità di informazione** con le quali il pubblico e, in particolare, le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione sono informati in modo coerente e facilmente comprensibile in merito alle conseguenze della proroga per la salute umana e l'ambiente;

e) sono soddisfatte le **condizioni di cui al comma 5** (v. *infra*) per tutto il periodo di proroga del termine di conseguimento;

f) se il termine di conseguimento è prorogato a norma del comma 2, la tabella di marcia aggiornata ai sensi del medesimo comma 2 dimostra che la precedente tabella di marcia è stata attuata o che sono state adottate misure in vista della sua attuazione; la tabella di marcia aggiornata deve essere integrata da un'analisi che dimostri che le proiezioni iniziali di conformità effettuate conformemente alla lettera c) del presente comma non si sono concretizzate.

Si fa notare che tali condizioni recepiscono fedelmente quelle indicate alle lettere a), b), c), d), f), g) del paragrafo 2 dell'art. 18 della direttiva. Non viene invece recepita la condizione di cui alla lettera e) che impone che la tabella di marcia di cui alla lettera a) "delinei in che modo saranno mobilitati finanziamenti supplementari, anche attraverso i pertinenti programmi nazionali e, se del caso, i programmi di finanziamento dell'Unione, per accelerare il miglioramento della qualità dell'aria nella zona a cui si applicherebbe la proroga". Si fa tuttavia notare che il comma 4 dell'articolo in esame, di seguito illustrato, sembra garantire comunque, nella sostanza, il recepimento della disposizione unionale citata.

Il **comma 4** dispone che, nell'ambito del Coordinamento di cui all'art. 3 del presente schema, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), le regioni e le province autonome condividono informazioni finalizzate alla predisposizione delle tabelle di marcia di cui al presente articolo, valutando quali eventuali **programmi nazionali e risorse europee** siano **utilizzabili ai fini dell'attuazione della tabella di marcia** di cui alla succitata lettera a).

Il **comma 5** – in linea con quanto disposto dal paragrafo 3 dell'art. 18 della direttiva – dispone che, durante il periodo di proroga del termine di conseguimento di cui al comma 1, le **regioni e le province autonome provvedono affinché siano soddisfatte ulteriori condizioni**. In particolare viene previsto che, durante tale periodo, le Regioni e le province autonome:

- a) devono dimostrare l'attuazione delle misure contenute nella tabella di marcia, mediante una **relazione di attuazione**, comprendente proiezioni aggiornate;

- b) provvedono affinché la **tabella di marcia** sia **aggiornata** conformemente a quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 16 (al cui commento si rinvia);

- c) provvedono affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2035, i livelli di concentrazione per l'inquinante in questione mostrino una **tendenza generale** al ribasso, cioè **al miglioramento**;

- d) devono **comunicare tempestivamente le relazioni di attuazione e le tabelle di marcia aggiornate al MASE, che le trasmette alla Commissione europea entro 2 mesi** dall'adozione (in linea con il medesimo termine fissato dalla lettera d) del paragrafo 3 dell'art. 18 della direttiva).

Il **comma 6** dispone che, **durante il periodo di proroga** del termine di conseguimento di cui al comma 1, **le Amministrazioni interessate assicurano l'attuazione del PANQUA** (Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria) **e il MASE comunica alla Commissione europea lo stato di attuazione del medesimo Piano**, insieme alle relazioni delle regioni sullo stato di attuazione delle tabelle di marcia previste dalla lettera d) del comma 5.

In relazione al PANQUA si ricorda che tale piano è stato introdotto dall'art. 14 del [D.L. 131/2024](#) (c.d. decreto-legge salva infrazioni), al fine di superare le procedure di infrazione aperte dall'UE nei confronti dell'Italia in materia di qualità dell'aria. In particolare, il comma 4 di tale articolo – al fine di individuare ulteriori misure e iniziative finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, relativa alla

causa C-644/2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo 2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di materiale particolato PM₁₀, nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) – ha previsto l'istituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale cabina è affidato il compito di elaborare un **Piano di Azione Nazionale per il miglioramento della Qualità dell'Aria (PANQUA)**, comprensivo di un cronoprogramma. Tale piano (ai sensi dei commi 6 e 7) è approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, e ha una durata di 24 mesi (decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), prorogabili fino a un massimo di ulteriori ventiquattro mesi. La delibera di approvazione del PANQUA contiene, altresì, l'individuazione delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui è demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e delle competenze delle amministrazioni interessate. Il comma 8 dispone che le Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione del PANQUA sono tenute ad adottare le relative misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, finanziario volte ad assicurare il rispetto dei valori limite di materiale particolato PM₁₀ e di biossido di azoto (NO₂), anche in accordo con gli altri enti locali interessati dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019. Il comma 9, invece, affida al MASE, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, il compito di procedere al monitoraggio dell'attuazione del PANQUA e delle relative misure. In caso di mancata attuazione di tali misure può essere autorizzato l'esercizio di poteri sostitutivi. Tale esercizio può essere deliberato anche per la tempestiva attuazione di misure diverse da quelle previste dal PANQUA e ritenute necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia dell'UE e della lettera di costituzione in mora della Commissione UE del 13 marzo 2024. In attuazione di tali disposizioni, il PANQUA è stato approvato con la [delibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025](#), pubblicata sulla G.U. del 2 agosto 2025.

I **commi 7 e 8** disciplinano – in linea con le modalità e le scadenze previste dal paragrafo 4 dell'art. 18 della direttiva – gli **obblighi di notifica alla Commissione europea di tutti i documenti** (incluse le tabelle di marcia) **e di tutte le informazioni relativi alla proroga** in modo da consentire alla Commissione medesima di valutare le motivazioni invocate per la proroga e se le condizioni per l'operatività della stessa sono soddisfatte.

In base ai **commi 9 e 10**:

- **se la Commissione europea non solleva obiezioni entro 9 mesi** dalla data di ricevimento delle notifiche di cui ai precedenti commi 7 e 8, le condizioni per l'applicazione dei commi 1 e 2 sono considerate soddisfatte (comma 9);

- altrimenti, **in caso di obiezioni**, le regioni o le province autonome interessate rettificano la tabella di marcia affinché soddisfi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 oppure ne presentano una nuova.

I **commi 11 e 12** – che recano disposizioni che non trovano corrispondenza nell'art. 18 della direttiva – prevedono che:

- si applicano, ai fini del presente articolo, gli **atti esecutivi della Commissione europea** di cui all'art. 18, paragrafo 5, della direttiva (comma 11);

- in sede di Coordinamento, le regioni e le province autonome possono definire le **modalità comuni per l'applicazione** dei predetti atti di esecuzione (comma 12).

Il **comma 13** – che non trova corrispondenza nell'art. 18 della direttiva – dispone che il **Coordinamento può monitorare e supportare l'attività istruttoria delle regioni e delle province autonome** nella predisposizione della documentazione per la proroga da inviare alla Commissione europea al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni indicate dai precedenti commi.

La relazione illustrativa sottolinea che l'articolo in esame "garantisce che la proroga sia sempre motivata, trasparente e controllata, assicurando l'efficace attuazione delle misure per la qualità dell'aria" e "attribuisce alle Regioni un ruolo centrale nel meccanismo di richiesta di proroga, assegnando in ogni caso allo Stato un ruolo di supporto tecnico".

L'**allegato VIII** – che recepisce fedelmente il corrispondente allegato della direttiva – elenca le **informazioni da includere nei piani e nelle tabelle di marcia per la qualità dell'aria**.

La relazione illustrativa sottolinea che "al di là delle informazioni di carattere generale sulla zona di superamento (tipo di zona, l'estensione, la popolazione esposta, insieme ai dati sull'andamento dell'inquinamento negli anni confrontati con i valori limite) e sul tipo di superamento (cause dell'inquinamento, fonti di emissione e il loro contributo). Un elemento importante è la descrizione dello scenario di riferimento, cioè di come evolverebbe la qualità dell'aria senza interventi. È richiesto l'elenco delle possibili misure per ridurre l'inquinamento e, tra queste, quelle effettivamente scelte, specificando i tempi di attuazione, i soggetti responsabili e i risultati attesi in termini di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni. È inoltre necessario indicare il percorso previsto per rientrare nei limiti e il tempo entro cui si prevede di raggiungere la conformità".

La medesima relazione sottolinea altresì che l'allegato in esame prevede anche informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate dal corrispondente allegato della direttiva, che sono riprese dall'art. 11 del vigente decreto legislativo 155/2010.

Tali integrazioni – che si rinviengono nella lettera B dell'allegato, la quale reca un elenco indicativo delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico che possono essere prese in considerazione nella redazione dei piani e delle tabelle di marcia – sono previste, in particolare:

- dalle lettere c)-f), che riguardano i valori limite di emissione, le prescrizioni per l'esercizio e i criteri di localizzazione relativi: agli impianti soggetti alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinate dalla Parte Quinta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006); agli impianti di trattamento dei rifiuti che producono emissioni in atmosfera; agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) che producono emissioni in atmosfera;

- dalle lettere p), q) ed s), che riguardano, rispettivamente: le prescrizioni per prevenire o limitare le emissioni in atmosfera che si producono nel corso delle attività svolte presso qualsiasi tipo di cantiere; i limiti e le condizioni per l'utilizzo dei combustibili ammessi dalla Parte Quinta del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006); limiti e condizioni per l'utilizzo di combustibili nei generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW nei casi indicati.

Si fa infine notare che un'ulteriore integrazione – che non riprende però le disposizioni del citato art. 11 del D.Lgs. 155/2010 – si rinviene nella lettera m), relativa ai provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione urbana e la gestione del traffico. Oltre a quanto previsto dalla direttiva, la lettera in esame prevede anche la "previsione di zone 30" (n. 3) della lettera m)).

Art. 15 (Prescrizioni per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media)

L'**articolo 15** individua **specifici obblighi per le regioni e le province autonome** per i casi in cui i livelli siano inferiori ai valori limite, ai valori obiettivo e agli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media (individuati negli appositi allegati).

Il **comma 1** impone alle regioni e le province autonome, nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell'aria sono inferiori ai rispettivi valori limite, (indicati nell'Allegato I, sezione 1, indicante valori limite per la protezione della salute umana), di mantenere i livelli di tali inquinanti al di sotto di tali valori.

Il **comma 2** prevede che le regioni e le province autonome mantengono i livelli degli indicatori di esposizione media per il PM_{2,5} e il biossido di azoto (NO₂) al di sotto degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media nelle unità territoriali in cui tali indicatori sono inferiori al rispettivo valore di cui all'Allegato I, sezione 5, punto C.

Tale punto individua gli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media per NO₂ (10 µg/m³) e PM_{2,5} (5 µg/m³).

Il **comma 3** prevede che nelle zone in cui i livelli di inquinanti presenti nell'aria sono inferiori ai rispettivi valori obiettivo indicati nell'Allegato I (relativo agli standard di qualità dell'aria), sezione 1 (che fa riferimento ai valori limite per la protezione della salute umana) e sezione 2 (valori-obiettivo e obiettivi a lungo termine per l'ozono), le regioni e le province autonome debbano adottare le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per mantenere tali livelli al di sotto dei valori obiettivo.

Il **comma 4** prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di adoperarsi per raggiungere gli obiettivi a lungo termine per l'ozono di cui all'Allegato I, sezione 2 (che indica i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per l'ozono), e che una volta raggiunti gli obiettivi ci si adoperi per mantenere i livelli di ozono al di sotto di tali obiettivi a lungo termine, nella misura in cui lo consentano fattori tra i quali la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, i composti organici volatili da fonti biogeniche e le condizioni meteorologiche, e a condizione che le misure necessarie non comportino costi sproporzionati.

Il **comma 5** prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di adoperarsi per raggiungere e preservare la migliore qualità dell'aria e un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, al fine di conseguire l'obiettivo di inquinamento zero come indicato all'articolo 1, comma 1 (si rinvia al commento sub art.1), in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e nel rispetto delle soglie di valutazione di cui all'Allegato I che indica gli standard di qualità dell'aria.

Art. 16 (Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria)

L'**articolo 16** disciplina l'adozione di piani per la qualità dell'aria, introduce il concetto delle tabelle di marcia, imponendo specifici obblighi alle regioni ed alle province autonome competenti alla predisposizione dei Piani ed obbligate a garantire la partecipazione degli enti locali e del pubblico nella fase di adozione dei piani. Garantisce il necessario coordinamento con le altre autorità competenti. Stabilisce procedure di aggiornamento dei piani e delle tabelle di marcia, prevedendo misure supplementari in caso di persistenza del superamento.

Il **comma 1** prevede per le **regioni e le province autonome**, qualora in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell'aria superino un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi fissato nell'Allegato I, sezione 1, ad esclusione dell'ozono, l'**obbligo di adottare piani per la qualità dell'aria** per le zone in questione.

Lo stesso comma disciplina il **contenuto informativo dei citati piani** per la qualità dell'aria, stabilendo che gli stessi devono contenere le informazioni di cui all'**Allegato VIII, lettera A**.

In estrema sintesi, le informazioni richieste dalla citata lettera A sono: il luogo in cui si verifica il superamento del parametro di qualità dell'aria; informazioni generali (quali, p.es., il tipo e la superficie della zona e la popolazione esposta); le autorità responsabili; l'origine dell'inquinamento; la descrizione dello scenario di riferimento; l'identificazione e i dettagli delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico che possono essere prese in

considerazione; le misure selezionate e il relativo impatto previsto per raggiungere la conformità entro i termini prescritti; ecc.

Il comma 1 prevede inoltre che i piani in questione:

- devono stabilire le **misure adeguate a conseguire il valore limite o il valore obiettivo** e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato registrato il primo superamento;
- devono essere predisposti prendendo in considerazione le **misure di cui all'Allegato VIII, lettera B**;
- sono **adottati entro 2 anni dall'anno civile in cui si è registrato il superamento** di un valore limite o di un valore obiettivo.

In relazione alla lettera B dell'allegato VIII si ricorda che tale lettera contiene un elenco indicativo delle misure di abbattimento dell'inquinamento atmosferico che possono essere prese in considerazione nella redazione dei piani e delle tabelle di marcia. Per un'analisi di tale elenco si rinvia alla relativa illustrazione contenuta nel commento dell'art. 14.

Il **comma 2** prevede che se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona i livelli di inquinanti superino uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, (secondo quanto stabilito nell'apposito allegato I, sezione 1, tabella 1), le **regioni e le province autonome devono adottare una tabella di marcia** per la qualità dell'aria affinché l'inquinante in questione raggiunga i relativi valori limite entro il termine stabilito. Tali tabelle di marcia sono adottate **entro 2 anni** dall'anno civile nel corso del quale tale superamento è stato registrato.

Il **comma 3** prevede la **possibilità di non predisporre le tabelle di marcia**. In particolare, tale comma consente alle regioni e alle province autonome di astenersi dal predisporre tali tabelle **se lo scenario di riferimento** (basato sulle informazioni richieste dall'Allegato VIII, lettera A, punto 5; vale a dire lo scenario di riferimento utilizzato come base per il piano per la qualità dell'aria o la tabella di marcia per la qualità dell'aria per dimostrare gli effetti dell'inquinazione, compresa l'evoluzione prevista delle emissioni e delle concentrazioni) **dimostra che il valore limite sia raggiunto con le misure già in vigore**, anche quando il superamento è causato da attività temporanee che influenzano i livelli di inquinanti in un unico anno. Si prevede che qualora non sia predisposta la suddetta tabella di marcia, le regioni e le province autonome hanno l'obbligo di fornire al pubblico e alla Commissione europea una **giustificazione dettagliata**.

Il **comma 4** prevede che le regioni e le province autonome adottino, in caso di **superamento dei livelli critici per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali** (indicati all'Allegato I, sezione 3, cui si rinvia), anche sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento, le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento e a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti.

Il **comma 5** dispone che, qualora in una determinata zona il **superamento di un valore limite** sia **già previsto da una tabella di marcia**, le regioni e le province autonome provvedono affinché le misure stabilite in tale tabella di marcia siano adeguate a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, adottando misure supplementari e più efficaci, e seguendo la procedura di aggiornamento della tabella di marcia di cui al comma 7 (al cui commento si fa rinvio).

Il **comma 6** prevede che le regioni e le province autonome adottino **piani per la qualità dell'aria** per tale unità territoriale di esposizione media, **qualora in una determinata unità territoriale di esposizione media non è rispettato l'obbligo di riduzione dell'esposizione media** di cui all'Allegato I, sezione 5 (che si riferisce all'obbligo di riduzione dell'esposizione media per PM_{2,5} e NO₂). Tali piani dovranno stabilire misure adeguate ad adempiere all'obbligo di riduzione dell'esposizione media e per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Tali piani devono essere predisposti **entro 2 anni** dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media.

Il **comma 7**, fatta salva l'ipotesi in cui le regioni e le province autonome possono astenersi dal predisporre i piani o le tabelle di marcia per affrontare il superamento del valore obiettivo per l'ozono (ipotesi che si verifica qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati), nei casi in cui persista un superamento di qualsiasi parametro di qualità dell'aria nel quinto anno civile dal rilevamento dello stesso superamento, impone alle regioni e alle province autonome **l'aggiornamento del piano o della tabella di marcia** e delle relative misure, compreso il loro impatto sulle emissioni e sulle concentrazioni previste, **entro 7 anni** dall'anno del superamento con la previsione dell'obbligo di adottare misure supplementari e più efficaci per ridurre al minimo il periodo di superamento.

Il **comma 8** consente alle regioni e alle province autonome, durante l'elaborazione dei piani o delle tabelle di marcia, di valutare il **rischio di superamento delle rispettive soglie di allarme** per gli inquinanti interessati. Tale analisi è utilizzata **per predisporre piani d'azione a breve termine**.

Il **comma 9** prevede che le regioni e le province autonome possano includere nei piani e nelle tabelle di marcia alcune misure quali predisporre provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che le rispettive soglie di allarme siano superate, e le misure specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

Il **comma 10** impone alle regioni e alle province autonome, qualora debbano essere predisposti piani o tabelle di marcia relativi a diversi inquinanti o a diversi parametri di qualità dell'aria, di predisporre **piani o**

tabelle di marcia integrati, riguardanti tutti gli inquinanti interessati e tutti i parametri di qualità dell'aria.

Il **comma 11** impone alle regioni e alle province autonome di assicurare la **coerenza dei propri piani e delle proprie tabelle di marcia con altri piani** di rispettiva competenza **che possano incidere significativamente sulla qualità dell'aria**.

Il **comma 12** prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali diano **attuazione alle previsioni contenute nei piani e nelle tabelle di marcia**, mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale ferma restando, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 13** prevede, per il caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma, risulti che le principali sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento siano localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, l'obbligo per entrambe le regioni o province autonome di adottare **misure coordinate** finalizzate al raggiungimento dei parametri di qualità dell'aria ambiente. In queste ipotesi il MASE promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure nell'ambito del Coordinamento.

Il **comma 14** prevede la sottoposizione di piani e tabelle di marcia all'obbligo di **valutazione ambientale strategica (VAS)**, esclusivamente nel caso in cui possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale secondo una valutazione effettuata in base alla procedura di cui all'[articolo 12 del Codice dell'ambiente](#).

Il **comma 15** impone alle regioni e alle province autonome, entro un mese dall'adozione, di **comunicare i piani e le tabelle di marcia al Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica che, entro due mesi dall'adozione, li trasmette alla Commissione europea.

Il **comma 16** prevede che, ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e delle tabelle di marcia, le regioni e le province autonome assicurino la **partecipazione degli enti locali interessati** mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 17** prevede conformemente alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente (che riguarda le procedure di autorizzazione e valutazione ambientale), l'obbligo per le regioni e le province autonome di **consultare il pubblico e le autorità competenti responsabili** per l'inquinamento atmosferico e la qualità dell'aria in merito ai progetti dei piani e delle tabelle di marcia e ai loro eventuali aggiornamenti di rilievo prima della loro attuazione. Si impone a tal fine, alle regioni e alle province autonome di provvedere affinché il pubblico, quando consultato, abbia accesso al progetto del piano o della tabella di marcia contenente le informazioni minime richieste a norma dell'Allegato VIII del decreto in commento e, se possibile, una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nel comma in commento.

Si ricorda che il tema della consultazione pubblica in materia ambientale è disciplinato tra l'altro dall'[art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 \(Codice dell'ambiente\)](#).

Il **comma 18** prevede che le regioni e le province autonome incoraggino la **partecipazione attiva di tutte le parti interessate nella preparazione, nell'attuazione e nell'aggiornamento dei piani e delle tabelle di marcia**. In particolare provvedendo affinché i portatori di interessi le cui attività contribuiscono a determinare il superamento delle soglie siano incoraggiati a proporre misure che siano in grado di attuare per contribuire a risolvere i superamenti, coinvolgendo le organizzazioni non governative, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sanitarie, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi dei gruppi sensibili e delle categorie vulnerabili della popolazione, gli altri organismi sanitari pertinenti, comprese le associazioni che rappresentano gli operatori sanitari, e le associazioni di categoria interessate, affinché siano incoraggiate a partecipare alle consultazioni in oggetto.

Il **comma 19** prevede che il Sindaco o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome, o il Prefetto ai sensi dell'[articolo 6 del nuovo codice della strada](#), provvedono all'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla **limitazione della circolazione dei veicoli a motore**. Si prevedono per i casi di inerzia del Sindaco o della diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome, i poteri sostitutivi delle regioni o delle province autonome. Si impone l'obbligo per la normativa regionale di stabilire idonee forme di raccordo e coordinamento tra regioni o province autonome e autorità competente per adottare i provvedimenti di limitazione della circolazione. Le modalità e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle finalità del decreto in commento. Si fa salva la possibilità per il Sindaco, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico, di adottare le ordinanze previste dall'[articolo 7, comma 1, lettere a\) e b\), del Nuovo codice della strada](#). È fatta salva la possibilità che, in assenza dei piani o tabelle di marcia o qualora i piani o le tabelle di marcia non individuino i casi e i criteri di limitazione della circolazione dei veicoli a motore, il Sindaco possa imporre limitazioni per motivi connessi all'inquinamento atmosferico, attraverso le ordinanze previste dal [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (si allude in particolare ai poteri di ordinanza del sindaco previsti dagli artt. [50](#) e [54](#) di tale decreto legislativo).

Il **comma 20** impone che le **previsioni contenute nei piani in merito ai cantieri** sono, altresì, inserite come prescrizioni nelle decisioni di valutazione di impatto ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle opere sottoposte a tale procedura di valutazione.

Art. 17 (Piani per la qualità dell'aria e tabelle di marcia per la qualità dell'aria per l'ozono)

L'**articolo 17** disciplina i piani per la qualità dell'aria e le tabelle di marcia specifici per l'ozono prevedendo per le Regioni e le Province Autonome l'obbligo di predisporre piani per la qualità dell'aria contenenti le specifiche informazioni previste dagli allegati e includendo misure adeguate a riportare i valori entro il limite e a ridurre il periodo di superamento.

Il **comma 1** prevede, in caso di superamento dei livelli dell'ozono nell'aria del relativo valore obiettivo (indicato all'Allegato I, sezione 2) in determinate aree che coprono almeno una zona, l'obbligo per le regioni e le province autonome di **predisporre piani per la qualità dell'aria** per tali aree. Tali piani, devono:

- contenere le informazioni di cui all'Allegato VIII, lettera A (si rinvia in proposito al commento dell'articolo 16);
- stabilire **misure adeguate a raggiungere il valore obiettivo per l'ozono** e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Per la predisposizione dei piani sono prese in considerazione le misure di cui all'Allegato VIII, lettera B (si rinvia in proposito al commento dell'articolo 16). Tali piani per la qualità dell'aria sono predisposti al massimo **entro 2 anni** dall'anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore obiettivo per l'ozono.

Il **comma 2** prevede che se dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 in una zona i livelli dell'ozono superino uno qualsiasi dei valori limite da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, (secondo quanto stabilito nell'apposito allegato I, sezione 1), le regioni e le province autonome devono adottare una **tabella di marcia per la qualità dell'aria affinché l'ozono** in questione **raggiunga i relativi valori limite entro il termine stabilito**. Tali tabelle di marcia sono adottate **entro 2 anni** dall'anno civile nel corso del quale tale superamento è stato registrato.

Il **comma 3** prevede, per il caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta da una regione o provincia autonoma, risulti che le principali fonti di emissione dei precursori dell'ozono aventi influenza su un'area di superamento siano localizzate in una diversa regione o provincia autonoma, l'obbligo per entrambe le regioni o province autonome di adottare **misure coordinate** finalizzate al raggiungimento dei parametri di qualità dell'aria ambiente. In queste ipotesi il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure nell'ambito del Coordinamento.

Il **comma 4** consente, qualora in una determinata zona il superamento di un valore obiettivo per l'ozono sia già previsto da una tabella di marcia, alle regioni e le province autonome di provvedere affinché le misure stabilite in tale tabella di marcia siano adeguate a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile, adottando **misure supplementari** e più efficaci, e seguendo la procedura di aggiornamento della tabella di marcia di cui al comma 7 dell'articolo 16 (al cui commento si fa rinvio).

Il **comma 5** prevede che le regioni, le province autonome e gli enti locali diano **attuazione alle previsioni contenute nei piani e nelle tabelle di marcia, mediante provvedimenti** adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale ferma restando, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 6** prevede, per le regioni e le province autonome, la **possibilità di astenersi dal predisporre i piani o le tabelle di marcia** per affrontare il superamento del valore obiettivo per l'ozono qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati.

Il **comma 7** prevede che **qualora non sia predisposto un piano o una tabella di marcia**, le regioni e le province autonome forniscono al pubblico e alla Commissione europea, per il tramite del MASE, una **giustificazione dettagliata** del motivo per cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del superamento e che ha comportato la decisione di non predisporre un piano o una tabella di marcia.

Il **comma 8** prevede che le regioni e le province autonome provvedano alla **rivalutazione del potenziale di riduzione delle concentrazioni di ozono almeno ogni 5 anni**.

Il **comma 9** prevede che in fase di aggiornamento del [programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico](#), il MASE valuta se prevedere **ulteriori misure riferite ai precursori dell'ozono** contemplati dal [decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81](#).

Il d.lgs. n. 81 del 2018 disciplina la riduzione delle emissioni nazionali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e PM_{2,5}; tra questi, gli ossidi di azoto e i COVNM costituiscono i principali precursori dell'ozono troposferico (v. la definizione recata dall'art. 2, n. 13, dello schema e l'Allegato VII, sezione 3).

Il **comma 10** impone alle regioni e alle province autonome, entro un mese dall'adozione, di **comunicare i piani e le tabelle di marcia** al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro due mesi dall'adozione, li trasmette alla Commissione europea.

Art. 18 (Piani d'azione a breve termine)

L'articolo 18 prevede i piani d'azione a breve termine, recependo l'articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2881. Tali piani sono predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome nelle zone in cui sussiste il rischio che i livelli degli inquinanti superino le soglie di allarme. I piani possono inoltre prevedere provvedimenti efficaci per limitare o sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio di superamento, includendo misure relative a trasporti, lavori di costruzione, impianti industriali, agricoltura,

uso di prodotti e riscaldamento domestico, e sempre con particolare attenzione alla tutela dei gruppi sensibili. Si prevede che le Regioni e le Province Autonome che adottano tali piani devono mettere a disposizione del pubblico informazioni sui contenuti, sull'attuazione e sulla fattibilità dei provvedimenti, coinvolgendo associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori, rappresentanti di gruppi sensibili e altri organismi sanitari o associazioni di categoria interessati.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede, che se in determinate zone sussiste il **rischio che i livelli degli inquinanti superino una o più soglie di allarme** (indicate all'allegato I, sezione 4), le **regioni e le province autonome** provvedono a predisporre **piani d'azione a breve termine**, contenenti indicazioni sui provvedimenti di emergenza da adottare nel breve termine per ridurre il rischio o la durata del superamento.

Il **comma 2** prevede che se sussiste il rischio che venga superata la soglia di allarme **per l'ozono**, le **regioni e le province autonome possono astenersi dal predisporre i piani d'azione a breve termine** se, alla luce delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, non vi è un potenziale significativo di riduzione del rischio, della durata o della gravità del superamento.

Il **comma 3** prevede, che **qualora per PM₁₀ e PM_{2,5} il potenziale di riduzione del rischio di superamento delle soglie di allarme sia fortemente limitato**, tenendo conto delle condizioni geografiche e meteorologiche locali e delle specificità degli impianti di riscaldamento domestici, le regioni e le province autonome possono predisporre un **piano d'azione a breve termine, incentrato unicamente su azioni specifiche** volte a proteggere il pubblico e, in particolare, le categorie vulnerabili e i gruppi sensibili della popolazione, nonché su informazioni facilmente comprensibili sulla condotta raccomandata per ridurre l'esposizione al superamento misurato o previsto.

Il **comma 4** prevede che nel predisporre i piani d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome possono predisporre provvedimenti efficaci per limitare e, se necessario, sospendere temporaneamente le attività che contribuiscono al rischio che le rispettive soglie di allarme siano superate. Per i rispettivi piani d'azione a breve termine, le regioni e le province autonome possono **prendere in considerazione l'elenco dei provvedimenti di cui all'Allegato IX** e, a seconda della misura in cui le diverse fonti di inquinamento contribuiscono al superamento che deve essere affrontato, considerano l'inclusione in tali piani d'azione a breve termine di provvedimenti connessi con attività quali i trasporti, i lavori di costruzione, gli impianti industriali, l'agricoltura e l'uso di prodotti e del riscaldamento domestico. Nel quadro di tali piani sono prese in considerazione azioni specifiche volte a tutelare gruppi sensibili e categorie vulnerabili della popolazione, compresi i bambini.

L'**allegato IX** fa riferimento a **provvedimenti esemplificativi di emergenza da valutare nel breve termine** per affrontare le fonti che contribuiscono al rischio di superamento della soglia di allarme, in funzione delle circostanze locali e dell'inquinante preso in considerazione:

- a) limitazione della circolazione dei veicoli, in particolare nei pressi delle località frequentate da categorie vulnerabili e gruppi sensibili;
- b) trasporti pubblici a prezzi contenuti o gratuiti;
- c) sospensione delle attività dei cantieri;
- d) pulizia delle strade;
- e) modalità di lavoro flessibili.

Il **comma 5** prevede che ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di azione, le regioni e le province autonome assicurano la **partecipazione degli enti locali interessati**, mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.

Il **comma 6** impone alle regioni, alle province autonome e agli enti locali di dare **attuazione alle previsioni contenute nei piani, mediante provvedimenti** adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale, fatta salva, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.

Il **comma 7** prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione di **mettere a disposizione del pubblico**, secondo le modalità di cui all'articolo 20 (al cui commento si fa rinvio), **le informazioni** relative ai risultati dell'istruttoria svolta circa la fattibilità del piano e le informazioni relative ai contenuti e all'attuazione del piano. Nel pubblico sono incluse anche le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

Il **comma 8** prevede la sottoposizione dei piani di azione a breve all'obbligo di **valutazione ambientale strategica**, esclusivamente nel caso in cui possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale secondo una valutazione effettuata in base alla procedura di cui all'[articolo 12 del Codice dell'ambiente](#).

Il **comma 9** prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome, entro un mese dalla relativa adozione, di **comunicare i piani d'azione a breve termine** al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro due mesi dall'adozione, li trasmette alla Commissione europea.

Art. 19 (Inquinamento atmosferico transfrontaliero)

L'articolo 19, recependo l'articolo 21 della direttiva (UE) 2024/2881 riguardante l'inquinamento atmosferico transfrontaliero, stabilisce obblighi di comunicazione in capo alle Regioni ed alle Province

Autonome per i casi in cui il superamento di uno qualsiasi dei parametri di qualità dell'aria sia attribuibile al trasporto transfrontaliero di quantità significative di sostanze inquinanti o dei relativi precursori. Prevede inoltre obblighi di comunicazione per tali casi in capo al Ministero, nei confronti delle autorità competenti degli Stati coinvolti e, della Commissione europea.

Il **comma 1** prevede, l'obbligo per le regioni e le province autonome di **comunicare al MASE i casi di superamento di un qualsiasi parametro di qualità dell'aria** causato dal trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori da altri Stati membri.

Il **comma 2** prevede che il **MASE**, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, **informi tempestivamente la Commissione europea** e le autorità competenti degli Stati membri coinvolti nel trasporto transfrontaliero. Si prevede che per l'anno in questione, la comunicazione contenga:

a) l'elenco delle zone o delle unità territoriali di esposizione media in cui il trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici da uno o più Stati membri contribuisce in modo significativo al superamento dei valori limite o dei valori obiettivo nelle zone o del livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media nelle unità territoriali di esposizione media, b) le informazioni sulle concentrazioni registrate e sulle prove che dimostrano che l'inquinamento atmosferico, proveniente da sorgenti transfrontaliere, contribuisce in modo significativo al superamento.

Il **comma 3** prevede l'obbligo per il **MASE di avviare tempestivamente le consultazioni con le autorità competenti degli Stati coinvolti e la Commissione europea** per individuare le sorgenti di inquinamento atmosferico responsabili delle situazioni di superamento, i contributi di tali sorgenti ai superamenti e i provvedimenti da adottare, individualmente e in coordinamento con altri Stati, per ridurne i contributi. La Commissione europea deve essere informata entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma precedente, degli esiti delle consultazioni.

Il **comma 4** prevede che qualora un'autorità di uno Stato membro comunichi allo Stato italiano un caso di superamento di un qualunque parametro di qualità dell'aria, **il MASE deve partecipare alle consultazioni** con le autorità competenti degli Stati coinvolti e la Commissione europea, per individuare le sorgenti di inquinamento atmosferico responsabili delle situazioni di superamento, i contributi di tali sorgenti ai superamenti e i provvedimenti da adottare, individualmente e in coordinamento con altri Stati, per ridurne i contributi.

Il **comma 5** prevede al fine di eliminare il superamento situato nel rispettivo territorio, **l'obbligo delle autorità competenti** responsabili delle situazioni di superamento, **di coordinarsi** all'adozione delle misure coordinandosi con gli altri Stati interessati.

Il **comma 6** prevede che qualora un'autorità di uno Stato membro comunichi ad una regione o provincia autonoma un caso di superamento di un qualsiasi parametro di qualità dell'aria a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o dei relativi precursori proveniente dall'Italia, questa debba **informare tempestivamente il Ministero dell'ambiente** e della sicurezza energetica, per consentire il coordinamento delle iniziative congiunte da intraprendere per la risoluzione della situazione di superamento.

Il **comma 7** prevede l'obbligo del **MASE di raccogliere e trasmettere le informazioni necessarie** qualora la Commissione europea richieda di fornire aggiornamenti sui progressi compiuti nell'attuazione delle attività di cui ai precedenti commi.

Il **comma 8** prevede, ove siano adottati **piani di azione a breve termine coordinati** che si applicano alle zone confinanti di più Stati membri, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, assicuri che le zone confinanti degli altri Stati membri ricevano tempestivamente tutte le **informazioni appropriate relativamente a tali piani**.

Il **comma 9** prevede che ove si verifichino superamenti della soglia di allarme o della soglia di informazione in zone in prossimità dei confini nazionali, il **MASE**, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, **informi tempestivamente le autorità degli Stati membri limitrofi interessati**. Tali informazioni devono esser rese disponibili anche al pubblico.

Il **comma 10** disciplina l'ipotesi di un **trasporto transfrontaliero che coinvolga Paesi non appartenenti all'UE**, prevedendo che il MASE possa avviare una cooperazione con tali Paesi, informare la Commissione europea e chiederle assistenza tecnica.

Art. 20 (Informazione del pubblico)

L'**articolo 20**, recependo l'articolo 22 della direttiva (UE) 2024/2881, disciplina l'informazione al pubblico sulla qualità dell'aria prevedendo specifici obblighi in capo agli enti competenti affinché si assicurino l'accesso e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alla qualità dell'aria, comprese l'ubicazione dei punti di campionamento, eventuali proroghe, aggiornamenti sui superamenti dei valori limite o delle soglie di allarme, piani e tabelle di marcia e piani di azione a breve termine.

Assume particolare rilievo l'obbligo di rendere disponibili aggiornamenti orari, sui principali inquinanti atmosferici quali biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato PM10 e PM2,5 e ozono.

Il **comma 1** prevede, l'obbligo per le amministrazioni e gli altri enti che esercitano le funzioni previste dal presente decreto di **assicurare l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico di una serie di informazioni** in merito:

- a) alla qualità dell'aria secondo quanto previsto dall'Allegato X (v. *infra*);
- b) all'ubicazione dei punti di campionamento per tutti gli inquinanti atmosferici, nonché le informazioni su eventuali problemi di conformità agli obblighi di copertura dei dati per punto di campionamento e per inquinante;
- c) a qualsiasi proroga del termine o deroga per il conseguimento della conformità;
- d) ai piani e alle tabelle di marcia di cui agli articoli 16 e 17;
- e) ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 18;
- f) alle autorità e agli organismi titolari dei compiti tecnici di cui al presente decreto;
- g) ai progetti approvati previsti dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 7, comma 3;
- h) agli effetti del superamento dei valori limite, dei valori obiettivo, degli obblighi di riduzione dell'esposizione media, degli obiettivi di concentrazione dell'esposizione media, delle soglie di informazione e delle soglie di allarme in una valutazione sintetica; la valutazione sintetica di questi effetti comprende ulteriori informazioni e valutazioni sull'ambiente e dati sugli inquinanti.

L'**allegato X** prevede che le autorità e gli organismi competenti forniscono al pubblico almeno le seguenti informazioni:

- a) dati orari aggiornati per punto di campionamento di biossido di zolfo, biossido di azoto, PM₁₀ e PM_{2,5}, monossido di carbonio e ozono; quanto precede si applica alle informazioni provenienti da tutti i punti di campionamento in cui sono disponibili informazioni aggiornate e almeno alle informazioni provenienti dal numero minimo di punti di campionamento richiesto a norma dell'Allegato III se il metodo di misurazione consente di disporre di dati aggiornati, nonostante le autorità e gli organismi competenti forniscano al pubblico il maggior numero possibile di informazioni aggiornate e adeguino progressivamente i loro metodi di misurazione a tal fine; se disponibili, sono fornite anche informazioni aggiornate risultanti dalle applicazioni di modellizzazione;
 - b) concentrazioni misurate di tutti gli inquinanti, anche, se possibile, rispetto ai più recenti valori di riferimento raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità, presentate in base ai periodi appropriati di cui all'Allegato I;
 - c) informazioni sui superamenti osservati di qualsiasi valore limite, valore obiettivo e dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, tra cui almeno: 1) sito o area in cui si è verificato il superamento; 2) ora d'inizio e durata del superamento; 3) la concentrazione misurata rispetto ai parametri di qualità dell'aria o l'indicatore di esposizione media in caso di superamento dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media;
 - d) informazioni relative all'impatto sulla salute, tra cui almeno: 1) l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute della popolazione in generale e, per quanto possibile, di ciascun inquinante contemplato dalla presente Direttiva; 2) l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute delle categorie sensibili e dei gruppi vulnerabili e, per quanto possibile, di ciascun inquinante contemplato dalla presente direttiva; 3) la descrizione dei sintomi probabili; 4) le precauzioni che si consiglia di adottare, suddivise in precauzioni che devono essere adottate dalla popolazione generale, dai gruppi sensibili e dalle categorie vulnerabili; 5) dove ottenere ulteriori informazioni;
 - e) informazioni relative all'impatto sulla vegetazione;
 - f) informazioni sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti; azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni;
 - g) informazioni sulle campagne di misurazione o su attività analoghe e sui loro risultati, se effettuate.
2. Le autorità e gli organismi competenti provvedono affinché il pubblico disponga di informazioni tempestive sui superamenti, effettivi o previsti, delle soglie di allarme e di qualsiasi soglia di informazione; le informazioni dettagliate fornite includono almeno: a) informazioni sui superamenti registrati: 1) sito o area in cui si è verificato il fenomeno; 2) tipo di soglia superata (di allarme o di informazione); 3) ora d'inizio e durata del fenomeno; 4) concentrazione oraria più elevata corredata, per l'ozono, dalla concentrazione media più elevata su 8 ore; b) previsione per il pomeriggio/giorno seguente o i giorni seguenti: 1) area geografica prevedibilmente interessata dai superamenti della soglia di allarme o di informazione; 2) evoluzione prevista dell'inquinamento (miglioramento, stabilizzazione o peggioramento) e motivo di tale evoluzione prevista; c) informazione sui gruppi di popolazione coinvolti, possibili effetti sulla salute e condotta raccomandata: 1) informazione sui gruppi di popolazione a rischio; 2) descrizione dei sintomi probabili; 3) precauzioni che i gruppi di popolazione interessati devono adottare; 4) dove ottenere ulteriori informazioni; d) informazioni sui piani d'azione a breve termine e sulle azioni preventive per ridurre l'inquinamento e/o l'esposizione ad esso: indicazione dei principali settori cui appartengono le fonti, azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni da fonti antropiche; e) azioni raccomandate per la riduzione dell'esposizione; f) qualora i superamenti siano solo previsti, le autorità e gli organismi competenti s'impegnano affinché i dati al riguardo siano forniti per quanto possibile.
- In caso di superamento o rischio di superamento di qualsiasi valore limite, del valore obiettivo, dell'obbligo di riduzione dell'esposizione media, delle soglie di allarme o delle soglie di informazione, le autorità e gli organismi competenti provvedono affinché la diffusione delle informazioni di cui al presente allegato sia ulteriormente promossa presso il pubblico.

Il **comma 2** prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di **mettere a disposizione del pubblico**, in modo facilmente comprensibile, gli **aggiornamenti orari sul biossido di zolfo, sul biossido di azoto, sul PM₁₀ e PM_{2,5} e sull'ozono** tramite un apposito indice di qualità dell'aria coerente con quello elaborato dall'Agenzia europea per l'ambiente. Si prevede che il [Coordinamento e il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente](#) (SNPA), elaborano indirizzi per la definizione di un indice di qualità dell'aria coerente con quello elaborato dall'[Agenzia Europea per l'Ambiente](#).

Il **comma 3** prevede, che le regioni e le province autonome mettano **a disposizione del pubblico le informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento** atmosferico e sui comportamenti di riduzione e protezione dell'esposizione all'inquinamento atmosferico e ne incoraggino la divulgazione nei luoghi frequentati da categorie vulnerabili e gruppi sensibili, come le strutture sanitarie.

Il **comma 4** in tema di accesso alle informazioni fa **rinvio alla disciplina del decreto legislativo n. 195 del 2005** di attuazione della [direttiva 2003/4/CE](#) sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In

particolare si prevede

- che le informazioni diffuse al pubblico siano aggiornate e precise e sono rese in forma chiara e comprensibile.
- I piani e un documento riepilogativo delle misure di proroga del termine o deroga per il conseguimento della conformità sono pubblicati sul sito istituzionale.
- sia assicurato, nei modi previsti dall' [articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32](#) di attuazione della [direttiva 2007/2/CE](#), che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea e dal [decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36](#), (di attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico) l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni, che ricadono tra i dati territoriali disciplinati dal [decreto legislativo n. 195 del 2005](#) e che sono prodotti e gestiti in conformità allo stesso.

Il **comma 5** include tra il pubblico le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, le associazioni che rappresentano gli interessi di gruppi sensibili della popolazione, nonché gli altri organismi sanitari e le associazioni di categoria interessati.

Il **comma 6**, prevede l'obbligo per i soggetti pubblici e privati che pubblicano, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo in commento, dati inerenti ai livelli rilevati da stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, di indicare contestualmente, in forma chiara, comprensibile e documentata, se tali livelli sono stati misurati in conformità ai criteri e alle modalità previsti dal presente decreto oppure in modo difforme.

Art. 21 (Trasmissione di informazioni e relazioni)

L'articolo 21, recependo l'articolo 23 [della direttiva \(UE\) 2024/2881](#), disciplina la trasmissione delle informazioni e delle relazioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, definisce il sistema nazionale di raccolta, coordinamento e comunicazione dei dati verso la Commissione Europea. Prevede specifici obblighi informativi nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome che devono fornire all'[ISPRA](#) tutte le informazioni sulle attività di controllo e valutazione della qualità dell'aria.

Il **comma 1** prevede l'obbligo per le regioni e le province autonome di **mettere a disposizione dell'ISPRA le informazioni sulla valutazione e sulla gestione della qualità dell'aria**, conformemente agli atti di esecuzione della Commissione europea di cui all'articolo 23, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/2881, di cui l'articolo in commento rappresenta il recepimento nazionale.

Il **comma 2** prevede che con uno o più **decreti del Ministro dell'ambiente**, vengano definiti lo strumento **per lo scambio di informazioni**, i contenuti delle informazioni, il calendario di trasmissione e le modalità di razionalizzazione dello scambio di informazioni e dati sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria operanti sul territorio nazionale.

Il **comma 3** prevede un **meccanismo di salvaguardia** per il caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto in commento non siano stati adottati i necessari atti di esecuzione: in tal caso riprenderanno vigore le previgenti procedure di cui alla [decisione di esecuzione della Commissione 2011/850/UE](#).

Il **comma 4** prevede che **l'ISPRA garantisce l'accesso al MASE allo strumento per lo scambio di informazioni** indicato al comma 2.

Il **comma 5** impone all'ISPRA di **mettere a disposizione della Commissione europea**, entro 9 mesi dalla fine di ciascun anno civile, le seguenti **informazioni**:

- a) l'elenco delle zone e delle unità territoriali di esposizione media e i livelli degli inquinanti valutati;
- b) le modifiche apportate nell'anno in questione all'elenco e alla delimitazione delle zone o delle unità territoriali di esposizione media di cui all'articolo 4;
- c) per le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori ai valori limite, ai valori obiettivo o ai livelli critici, nonché per le unità territoriali di esposizione media in cui i livelli di uno o più inquinanti sono superiori al livello determinato dagli obblighi di riduzione dell'esposizione media: 1) le date e i periodi in cui tali livelli sono stati riscontrati; 2) una valutazione dei contributi da fonti naturali ai livelli rilevati e dei contributi derivanti dalla risospensione del particolato a seguito di sabbiatura o salatura delle strade nella stagione invernale.

Il **comma 6** prevede che **l'ISPRA informi tempestivamente il MASE in merito alle comunicazioni ricevute** ai sensi del comma 1 e a quelle effettuate ai sensi del comma 5.

Il **comma 7** prevede che vengano **comunicate alla Commissione europea le informazioni** sui livelli registrati e sulla durata del superamento della soglia di allarme o della soglia di informazione.

Il **comma 8** prevede l'obbligo per il **MASE** di fornire **entro 3 mesi** dalla richiesta le **informazioni di cui all'Allegato IV, lettera D** (che riguarda la selezione del sito, il riesame e la documentazione), qualora richieste dalla Commissione europea.

Art. 22 (Accesso alla giustizia)

L'**articolo 22** recepisce l'articolo 27 della direttiva (UE) 2024/2881, garantendo strumenti di tutela dei cittadini in materia di qualità dell'aria, assicurando il diritto di avere accesso alla giustizia a chiunque abbia

interesse e legittimazione a ricorrere contro i provvedimenti o l'inerzia dell'autorità competente relativi ai punti di campionamento, ai piani e tabelle di marcia e ai piani d'azione a breve termine.

Tale articolo prevede, per chiunque, in forma singola e associata, ove sussistano i presupposti processuali dell'interesse e della legittimazione al ricorso, la **possibilità di agire innanzi al giudice amministrativo** avverso provvedimenti delle autorità competenti, ovvero in caso di inerzia delle medesime, in relazione:

- a) all'ubicazione e al numero dei punti di campionamento;
- b) ai piani e alle tabelle di marcia di cui agli articoli 16 e 17;
- c) ai piani d'azione a breve termine di cui all'articolo 18.

Art. 23 (Risarcimento dei danni alla salute)

L'**articolo 23** disciplina la **decorrenza dei termini di prescrizione dell'azione risarcitoria**, prevedendo che essi non inizino a decorrere prima della cessazione della violazione e della conoscenza del danno da parte dell'interessato.

Nel dettaglio, viene previsto che i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere il risarcimento del danno alla salute derivante dalla mancata adozione dei piani e delle tabelle di marcia ovvero dalla mancata attuazione delle misure di cui agli articoli 16, commi da 1 a 3 e da 6 a 12, 17, commi da 1 a 3, e 18, commi da 1 a 4, non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione, né prima che la persona che chiede il risarcimento del danno sia a conoscenza, ovvero si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno.

Art. 24 (Poteri sostitutivi)

L'**articolo 24** disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente decreto da parte delle regioni, delle province autonome e delle altre autorità competenti, secondo quanto previsto dall'[articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), e all'[articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#).

In relazione ai **poteri sostitutivi**, si fa notare che sebbene le Regioni, come lo Stato, sono soggetti al rispetto dei vincoli derivanti dal diritto comunitario (art. 117, comma 1, Cost.), allo Stato è riservato un potere sostitutivo: solo lo Stato è responsabile di eventuali inadempimenti nei confronti degli altri Stati membri. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di procedimenti di infrazione nei confronti dei Paesi membri, è costante nel ritenere che lo Stato convenuto non può invocare a propria discolpa un assetto costituzionale interno il quale conferisca determinate competenze ad enti distinti ed autonomi, eventualmente espressione di autonomia locale (Corte CE, 22 ottobre 1998 (in causa C-301/95), Commissione c. Germania; Corte CE, 29 gennaio 1998 (in causa C-280/95), Commissione c. Italia).

In base a questa realtà, la giurisprudenza costituzionale ha fondato un generale potere sostitutivo enunciato in termini molto generali, parlando ad esempio di «interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni a carenze nell'attuazione o nell'esecuzione delle norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome» (Corte cost., Sent., (data ud. 17/04/1996) 24/04/1996, n. 126).

Si ricorda infine che la seconda parte dell'art. 120 Cost., stabilisce: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge (cfr. [articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#)) definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione».

TITOLO II (Qualità dell'aria indoor)

Art. 25 (Oggetto)

L'articolo 25, facendo salvo quanto previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), delinea l'oggetto del Titolo II che disciplina i provvedimenti in materia di tutela della qualità dell'aria indoor.

Art. 26 (Gestione della qualità dell'aria indoor)

L'articolo 26, dà attuazione al criterio di cui all'arti. 12, lettera e), della legge di delegazione europea 2024, che prevede la possibilità di introdurre disposizioni integrative in materia di qualità dell'aria negli ambienti chiusi, in coordinamento con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione a tale criterio di delega si rinvia al relativo commento contenuto nella premessa del presente dossier.

L'articolo in esame introduce **misure finalizzate ad assicurare la salubrità dell'aria indoor di alcuni ambienti di lavoro di particolare interesse pubblico**. Con riferimento alle strutture sanitarie, agli edifici scolastici e a tutti gli ambienti adibiti ad ufficio, si prevede l'applicazione, rispettivamente, di quanto previsto:

- all'**allegato XV** (relativo alla gestione della qualità dell'aria indoor nelle strutture sanitarie);
- all'**allegato XVI** (relativo alla gestione della qualità dell'aria indoor negli edifici scolastici);

- e all'**allegato XVII** (relativo alla gestione della qualità dell'aria indoor negli ambienti adibiti a ufficio).
Per tali finalità **si applicano**:
- i **valori di riferimento per la qualità dell'aria indoor** dei principali inquinanti di cui all'**Allegato XIII**;
- e i **metodi e i protocolli di misura** di cui all'**Allegato XIV** che contiene l'elenco delle norme UNI EN ISO per gli ambienti indoor.

Si evidenzia come la disciplina in oggetto debba essere coordinata con quanto già previsto dalla normativa generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ne consegue, come segnalato dalla relazione illustrativa, che le attività di valutazione, ricognizione e monitoraggio previste dal Titolo II del presente decreto devono essere recepite e integrate dal datore di lavoro nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del [decreto legislativo n. 81 del 2008](#).

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro è, quindi, tenuto a valutare anche l'esposizione dei lavoratori ai fini della qualità dell'aria indoor, tenendo conto delle prescrizioni contenute negli Allegati XV, XVI e XVII.

TITOLO III (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 27 (Abrogazioni)

L'articolo 27, dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dei provvedimenti ivi indicati, tra cui il [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155](#), che viene **abrogato in quanto integralmente sostituito dal decreto in esame**.

Nello specifico, oltre al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono abrogati i seguenti **decreti emanati dal Ministero dell'ambiente**:

- il [D.M. 23 febbraio 2011](#), recante "Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- il [D.M. 29 novembre 2012](#), recante "Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- il [D.M. 22 febbraio 2013](#), recante "Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria";
- il [D.M. 13 marzo 2013](#), recante "Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media per il PM_{2,5} di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- il [D.M. 5 maggio 2015](#), recante "Metodi di valutazione delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155";
- il [D.M. 26 gennaio 2017](#), recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente";
- il [D.M. 4 febbraio 2022, n. 67](#), recante "Individuazione del laboratorio nazionale di riferimento ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.

Art. 28 (Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo 28, reca le disposizioni transitorie e finali del decreto.

Il **comma 1** reca disposizioni relative ai **provvedimenti attributivi di finanziamenti o di altri benefici** alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, **adottati dal MASE in materia di qualità dell'aria o di mobilità sostenibile**. Viene previsto, nel dettaglio, che il rispetto degli obblighi del decreto, come la trasmissione dei dati e l'attuazione delle misure previste in particolare dagli articoli 4, 6 e 21, sia collegato all'erogazione dei citati fondi. Si prevede che il Ministero dell'ambiente provvede ad inserire tale previsione anche nei provvedimenti generali vigenti in materia, con salvezza dei diritti acquisiti. Resta in tutti i casi fermo, in presenza della violazione degli obblighi su menzionati, l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa.

Il **comma 2** disciplina, le **modalità di aggiornamento degli allegati e delle appendici**, al fine di adeguare tempestivamente la normativa nazionale alle eventuali modifiche della disciplina europea e alle esigenze sopravvenute, di concerto con gli altri Ministeri competenti.

Si prevede, infine, che il **TITOLO II**, recante disposizioni in materia di **qualità dell'aria indoor**, trova **applicazione a partire dal 1° gennaio 2028**.

Art. 29 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 29 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le attività previste dal decreto saranno svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse già disponibili, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa (ATN), dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e del documento esplicativo per il recepimento, recante la tabella di concordanza tra le disposizioni della direttiva e le misure nazionali di recepimento,

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo è riconducibile in via prevalente alla materia **«tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali»**, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisce alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.

La disciplina interseca peraltro ambiti di **competenza concorrente** (articolo 117, terzo comma, Cost.), quali la tutela della salute, il governo del territorio e la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, nonché ambiti di **competenza residuale** delle regioni (articolo 117, quarto comma), quali l'agricoltura e il trasporto pubblico locale, dai quali provengono le principali fonti emmissive. Il Titolo II dello schema (articoli 25 e 26), che introduce una prima disciplina della qualità dell'aria indoor nelle strutture sanitarie, negli edifici scolastici e negli uffici – non richiesta dalla direttiva e adottata in forza della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge n. 91 del 2025 – presenta più diretti punti di contatto con le materie concorrenti «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro».

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'ambiente costituisce un **«valore costituzionalmente protetto»** e delinea una **«materia trasversale»**, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono a esigenze meritevoli di **disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale** (sentenza n. 407 del 2002; da ultimo, sentenze n. 57 e n. 116 del 2026). Con le sentenze n. 367 e n. 378 del 2007 la Corte ha qualificato l'ambiente come bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina unitaria risponde a un interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto: allo Stato compete la fissazione di **standard di tutela uniformi**, mentre le regioni, nell'esercizio di proprie competenze che concorrano con quella ambientale, possono adottare norme di tutela **più elevata** (*in melius*), non deroghe *in peius* (tra le molte, sentenze n. 104 del 2008, n. 225 del 2009, n. 66 e n. 198 del 2018, n. 16 del 2024). Tale impostazione si colloca oggi anche nel quadro del nuovo **articolo 9, terzo comma, Cost.** (introdotto con legge costituzionale n. 1 del 2022), che include tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.

Con specifico riguardo alla **tutela della qualità dell'aria**, la **sentenza n. 250 del 2009** ha ricondotto la disciplina delle emissioni in atmosfera recata dalla Parte quinta del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) alla competenza esclusiva statale, escludendo che le regioni possano contestarne il carattere di dettaglio, e ha dichiarato illegittime le sole disposizioni incidenti sulla competenza residuale in materia di formazione professionale; la **sentenza n. 178 del 2019** ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni della Regione Puglia sulle emissioni odorigene nella parte in cui ne estendevano l'applicazione agli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, in quanto interferenti con il regime autorizzatorio statale; la **sentenza n. 69 del 2023** ha invece ritenuto legittimi gli strumenti tecnologici regionali di controllo delle limitazioni alla circolazione dei veicoli inquinanti, quali misure rimesse alle regioni dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 155 del 2010 e riconducibili alle **competenze intrecciate** della tutela dell'ambiente e della tutela della salute.

Di diretto rilievo per lo schema in esame è la **sentenza n. 145 del 2026** (depositata il 23 luglio 2026), con la quale la Corte ha deciso i ricorsi delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto avverso l'articolo 12 della **legge n. 91 del 2025**, ossia la norma di delega attuata dal provvedimento. La Corte – ritenuto ammissibile il ricorso in via principale anche quando la regione lamenti l'**attribuzione** di funzioni che assume spettanti ad altri enti – ha dichiarato non fondate le questioni, affermando che: la tutela dell'ambiente costituisce la **materia prevalente**, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, rispetto alla quale gli altri ambiti di competenza regionale si pongono in posizione di secondarietà; il **parere della Conferenza unificata** sui decreti legislativi assicura un coinvolgimento delle regioni adeguato e sufficiente, essendo l'intesa richiesta (sentenze n. 251 del 2016 e n. 72 del 2019) solo in presenza di un inestricabile intreccio di competenze non componibile con il criterio della prevalenza; il **principio di leale collaborazione non governa il procedimento legislativo**, tanto più nelle materie di competenza esclusiva statale (sentenze n. 63 e n. 192 del 2024); l'attribuzione in via ordinaria alle autorità regionali e locali delle misure di risanamento, con intervento statale complementare e forme di coordinamento *ex ante* ed *ex post*, è conforme all'articolo 118 Cost. e ai principi di **sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, poiché, superato il principio del parallelismo delle funzioni, la titolarità della competenza legislativa esclusiva non impone allo Stato di intestarsi anche le relative funzioni amministrative.

Senato: Dossier n. 759
Camera: Atti del Governo n. 435
14 settembre 2026

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	☒ SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	☒ CD_ambiente

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Am0137